



INDICE

1.	AMBITO DI APPLICAZIONE	2
2.	DEFINIZIONI.	2
3.	LINGUA DEL CONTRATTO E SOTTOSCRIZIONE.	2
4.	INTERPRETAZIONE E GERARCHIA.	3
5.	OBBLIGHI A CARICO DEL PRESTATORE	3
6.	GRUPPO DI LAVORO.	3
7.	DURATA CONTRATTUALE – TERMINI CONTRATTUALI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	3
8.	CONDIZIONI ECONOMICHE (IMPORTO E PREZZI CONTRATTUALI).	3
9.	FATTURAZIONE.	3
10.	PAGAMENTI.....	4
11.	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	5
12.	TRIBUTI/TASSE.	5
13.	CESSIONE DEL CREDITO.....	6
14.	PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE.....	6
15.	RISERVATEZZA.....	7
16.	ESECUZIONE.....	9
17.	CESSIONE DEL CONTRATTO.....	9
18.	OBBLIGO DI ASSICURAZIONE DEL PRESTATORE	10
19.	SOSPENSIONE, RECESSO E RISOLUZIONE.....	10
20.	COMUNICAZIONI.....	11
21.	CLAUSOLE ETICHE.....	11
22.	TUTELA DEI DATI PERSONALI	13
23.	LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE	15
	ALLEGATO 1 FATTURAZIONE.....	16
	ALLEGATO 2 DICHIARAZIONI DI RISERVATEZZA	19
	ALLEGATO 3 LETTERA ANTI-CORRUZIONE	21
	ALLEGATI GDPR (DA ALLEGATO 1 AD ALLEGATO 4)	22



1. AMBITO DI APPLICAZIONE.

1.1 Le presenti Condizioni Generali si applicano ai contratti per prestazioni professionali in materia fiscale, di Affari Istituzionali, Regolatori e Business Development e servizi di consulenza (di seguito anche "Condizioni Generali" o "CG") regolati dalla legge italiana e conclusi tra una o più società del Gruppo Enel (di seguito anche "ENEL") e un Prestatore (di seguito collettivamente definiti le "Parti"), in conformità all'ordine di prevalenza di seguito indicato all'art. 4 delle CG previsto per i documenti che, unitamente alle presenti CG, compongono il Contratto.

1.2 ENEL persegue un modello di business sostenibile e pone la sostenibilità ambientale, sociale ed economica, insieme all'innovazione, al centro della propria cultura aziendale, implementando un sistema di sviluppo basato sulla condivisione della creazione di valore, sia all'interno sia all'esterno dell'azienda. ENEL persegue il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs), dal 2004 è membro "Participant" del Global Compact delle Nazioni Unite e, nel 2020, è stata riconfermata tra le sue LEAD company, grazie all'adesione ai 10 principi fondanti relativi a diritti umani, standard lavorativi, tutela dell'ambiente e lotta alla corruzione.

ENEL è impegnata a far crescere la sostenibilità sociale, economica e ambientale, anche attraverso i rapporti contrattuali con i fornitori.

Il Prestatore dichiara di conoscere i principi di sviluppo sostenibile di ENEL, disponibili al seguente link <https://www.enel.com/it/azienda/il-nostro-impegno/sdg-onu>, e di condividerne le finalità.

1.3 Qualsiasi deroga e/o modifica delle presenti Condizioni Generali o di altri documenti che compongono il Contratto, deve essere approvata per iscritto. Tali modifiche e/o deroghe avranno efficacia e si applicheranno al solo Contratto per cui la deroga e/o modifica è stata concordata, e non anche ad altri contratti già in essere o futuri tra le medesime Parti.

2. DEFINIZIONI.

2.1 Al presente documento si applicano, tra le altre, le seguenti definizioni:

- **Contract Manager:** persona fisica incaricata della gestione del Contratto e che agisce come referente di ENEL nei confronti del Prestatore, in relazione ad ogni aspetto relative all'esecuzione del Contratto.
- **Contratto:** Contratto a titolo oneroso per la prestazione di Servizi di Consulenza, stipulato tra ENEL ed il Prestatore e costituito dall'insieme inscindibile dei documenti contrattuali di seguito indicati:
 1. **Lettera d'Ordine:** il documento che contiene il nome e i dati identificativi delle Parti, specifica l'ambito di applicazione e la durata del Contratto, espone le condizioni economiche, amministrative e normative, elenca e rimanda a tutti i documenti contrattuali che formano il Contratto.
 2. **Documenti tecnico-economici:** documenti di natura tecnica/economica relativi allo specifico Contratto.
 3. **Condizioni Generali:** il presente documento.
- **Controllata:** qualsiasi entità giuridica che direttamente o indirettamente controlla, è controllata da o è sotto il comune Controllo di un'altra entità giuridica: tale entità giuridica sarà considerata una Controllata fintanto che il controllo esista. Per "Controllo" si intende, in relazione a qualsiasi entità giuridica, il potere, diretto o indiretto, di determinare gli orientamenti gestionali e/o le politiche di tale entità giuridica, (i) attraverso il possesso di azioni con diritto di voto che consentano di eleggere o nominare, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o di altro organo decisionale, (ii) per contratto o (iii) in altro modo.
- **Firma Elettronica:** sistema di firma digitale che consente di verificare l'identità dei firmatari al pari di una firma certificata apposta a mano, di certificare le comunicazioni inviate da un determinato firmatario e di accertare la fonte e l'integrità di un singolo o di una serie di documenti elettronici.
- **Gruppo ENEL:** indica Enel S.p.A. e società controllate da e collegate a essa, in conformità a quanto previsto dall'art. 2359 del Codice Civile (di seguito anche "cc").
- **Legge:** tutte le leggi, gli statuti, le ordinanze, i codici, le norme, gli ordini, i decreti, i regolamenti, le ingiunzioni, i permessi, le licenze, le autorizzazioni di qualsiasi autorità governativa legalmente costituita, come via via modificati, integrati e abrogati, applicabili al Contratto e in vigore in Italia.
- **Prestatore:** persona fisica o giuridica (in forma singola o associata), che sottoscrive con ENEL un Contratto per la prestazione di Servizi di Consulenza.
- **Servizi di Consulenza:** servizi di natura intellettuale consistenti in attività di consulenza, redazione di pareri, elaborazione di dati e analisi di mercato per supportare la definizione di linee guida, strategie, piani d'azione e decisioni manageriali.

3. LINGUA DEL CONTRATTO E SOTTOSCRIZIONE.

3.1 La lingua ufficiale delle presenti CG è l'italiano.

3.2 Il Contratto è concluso con la sottoscrizione, anche mediante Firma Elettronica, di tutte le Parti.

3.3 In caso di accordi stipulati da ENEL con il Prestatore a beneficio di due o più società del Gruppo ENEL, il Contratto s'intenderà concluso tra le società del Gruppo ENEL che ricevono i Servizi di Consulenza e il Prestatore o sue Controllate aventi sede nello stesso Paese di stabilimento delle società del Gruppo ENEL.



4. INTERPRETAZIONE E GERARCHIA.

4.1 La lista dei seguenti documenti contrattuali, unitamente considerata, compone il Contratto tra le Parti:

1. Lettera d'Ordine;
2. Documenti tecnico-economici (Specifica Tecnica, Elenco Compensi o Elenco dei Prezzi, ecc.);
3. Condizioni Generali.

4.2 La prevalenza dei documenti contrattuali è determinata dall'ordine in base al quale i medesimi sono elencati nell'art. 4.1 delle CG, salva diversa previsione contrattuale. Pertanto, in caso di conflitto tra le previsioni contenute nei documenti che compongono il Contratto, la priorità interpretativa ed applicativa segue l'ordine previsto per gli stessi, fatte salve le norme di cui agli artt. 1362 cc.

4.3 In caso di diversa previsione contrattuale sull'ordine dei documenti, si applica l'art. 1.3 delle GC.

4.4 Le disposizioni di cui alle presenti CG devono intendersi sostituite, modificate o abrogate automaticamente, ove il relativo contenuto sia in contrasto con Leggi sopravvenute.

5. OBBLIGHI A CARICO DEL PRESTATORE

5.1 Generalità.

5.1.1 Il Prestatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve rispettare la Legge nello svolgimento dell'incarico allo stesso affidato.

5.1.2 Il Prestatore si obbliga, per la durata del Contratto, ad adempiere agli obblighi assunti secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nei documenti facenti parte del Contratto. Il Prestatore si impegna, inoltre, a svolgere le attività oggetto del Contratto con la migliore cura e diligenza professionale, a regola d'arte e avvalendosi delle migliori tecniche disponibili e di personale qualificato e idoneo all'espletamento delle predette attività.

5.1.3 Il Prestatore esegue le attività oggetto del Contratto con autonomia di mezzi, strutture e risorse, sostenendo a proprio esclusivo carico tutti i costi, gli oneri e le spese necessari per l'espletamento dell'incarico. Il Prestatore esegue altresì i Servizi di Consulenza con specifica organizzazione, idonea a garantire l'adempimento del Contratto tenuto conto della complessità dell'oggetto e della durata contrattuale.

5.1.4 Il Prestatore, inoltre:

1. si obbliga a comunicare immediatamente ad ENEL ogni variazione intervenuta rispetto a quanto riportato nelle dichiarazioni rese ai fini dell'affidamento del Contratto;
2. prende atto che ENEL ha il diritto di verificare, in qualsiasi momento, la veridicità e la attualità delle dichiarazioni rese, e dichiara di impegnarsi a produrre tempestivamente, su richiesta di ENEL, eventuale ulteriore documentazione idonea allo scopo.

5.1.5 Qualora, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ENEL accerti omissioni e/o imprecisioni nelle informazioni e/o dichiarazioni rese ai fini dell'affidamento del Contratto, ovvero nella documentazione fornita ai sensi dell'art. 5.1.4, n. 2 delle CG, ENEL può adottare provvedimenti di diniego/sospensione/esclusione dal Sistema di Qualificazione di ENEL, nonché risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cc, fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno.

6. GRUPPO DI LAVORO.

6.1 Fatto salvo quanto previsto all'art. 5 delle CG, il Prestatore si impegna a costituire e dedicare allo svolgimento dei Servizi di Consulenza un apposito gruppo di lavoro, i cui componenti vengono individuati e selezionati in base alle loro specifiche capacità e competenze in materia.

I componenti di detto gruppo di lavoro possono essere sostituiti dal Prestatore, su propria iniziativa o su richiesta di Enel, con altri componenti in possesso delle medesime capacità e caratteristiche professionali, garantendo ad Enel lo stesso livello di performance. Nel caso di sostituzione su iniziativa del Prestatore, questo dovrà informare tempestivamente Enel.

Il gruppo di lavoro si impegna ad eseguire i Servizi di Consulenza in conformità alle previsioni del Contratto e della Legge.

7. DURATA CONTRATTUALE – TERMINI CONTRATTUALI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.

7.1 La durata del Contratto ed i termini di esecuzione dei singoli Servizi di Consulenza sono stabiliti nella Lettera d'Ordine.

7.2 È escluso sia il rinnovo automatico che la tacita proroga del Contratto.

8. CONDIZIONI ECONOMICHE (IMPORTO E PREZZI CONTRATTUALI).

8.1 Il corrispettivo dovuto al Prestatore per l'esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto è indicato nella Lettera d'Ordine.

8.2 Il Prestatore accetta che il corrispettivo è invariabile per tutta la durata del Contratto e pienamente remunerativo dell'attività oggetto del Contratto.

9. FATTURAZIONE.

9.1 Generalità.

9.1.1 Enel ha aderito nel 2020 al nuovo regime fiscale opzionale del Gruppo IVA (articolo 70-ter del Dpr n. 633 del 1972). Con tale regime viene istituito un unico ed autonomo soggetto passivo IVA con un'unica Partita IVA per tutte le Società aderenti. La costituzione del Gruppo IVA Enel ha effetto dal 1° gennaio 2021. L'elenco delle Società Enel appartenenti al Gruppo IVA a cui è associata l'unica



Partita IVA di gruppo è disponibile sul portale Web del Global Procurement di Enel al seguente link "<https://globalprocurement.enel.com/it/documenti/gruppo-iva>". L'adesione da parte delle società italiane Enel al Gruppo IVA Enel comporta la non applicazione del Regime IVA Split Payment dal 1° gennaio 2021. In aggiunta alla Partita IVA di Gruppo, unica per tutte le Società Enel aderenti, assume carattere obbligatorio l'indicazione in fattura del codice fiscale della Società Enel committente.

9.1.2 I corrispettivi devono essere fatturati dal Prestatore secondo le modalità e i termini stabiliti nel Contratto.

9.1.3 La trasmissione delle fatture potrà avvenire attraverso i sistemi elettronici di ENEL (Portale degli Acquisti attraverso il quale Enel svolge l'attività di intermediario verso il Sistema di Interscambio per la Fatturazione Elettronica). L'utilizzo del Portale Enel per l'invio delle fatture rende digitale il processo di gestione dei documenti da parte delle strutture amministrative di Enel con certezza dei termini di pagamento.

9.1.4 Si precisa che in base alle specifiche tecniche di cui all'Allegato A del Direttore delle Entrate del 30 Aprile 2018 si intende come intermediario qualsiasi soggetto terzo, incaricato dal cedente/Prestatore a trasmettere per proprio conto le fatture elettroniche verso il Sistema di Interscambio (SDI).

9.1.5 Enel quindi svolge a titolo gratuito il ruolo di intermediario verso lo SDI esclusivamente e limitatamente a tutte le fatture ricevute dai propri prestatori (quindi documenti e informazioni che è già è titolato a riceverle in qualità di committente) e non quelle emesse dai prestatori a soggetti diversi da Enel.

9.1.6 Enel si impegna ad inoltrare tutte le fatture ricevute allo SDI in virtù del ruolo di intermediazione assegnato dal Prestatore, distinguendo tale attività dal ruolo di verifica delle prestazioni ricevute tipico del committente/cessionario. Resta inteso quindi che l'impegno di inoltrare le fatture allo SDI non comporta l'automatico riconoscimento del credito che è soggetto alle verifiche da parte di Enel quale committente.

9.1.7 Enel non esegue attività diverse da quelle di intermediario verso lo SDI (ad esempio soggetto emittente in nome e per conto del Prestatore di fattura ai sensi dell'art. 21 del DPR IVA, oppure l'intermediario individuato dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 – quali consulenti del lavoro, commercialisti, CAF, ragionieri – che rappresenta l'unico che può essere delegato alla consultazione e l'acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici messi a disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate).

9.1.8 Anche se nel Contratto sia stabilito che il pagamento possa essere effettuato con diverse valute, la singola fattura potrà essere emessa in unica valuta.

9.1.9 La fattura sarà valida ed ENEL potrà accettarla solo se conterrà tutti i dati previsti dal Contratto e dalla normativa applicabile e se l'attività oggetto del Contratto sia stata eseguita correttamente. Le fatture devono riportare tutte le informazioni previste dalla normativa fiscale in vigore. In particolare, la Legge di Bilancio per il 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205) ha previsto l'obbligo dell'emissione della fattura elettronica fra privati dal 1° gennaio 2019. Le fatture dovranno essere emesse secondo le specifiche tecniche approvate con il provvedimento del direttore delle Entrate del 30 aprile 2018 ed andranno trasmesse tramite il SDI (Sistema di Interscambio) ad eccezione dei contribuenti minimi/forfetari/agricoli esonerati e delle operazioni con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Nell'allegato 1 sono riportati i dettagli tecnici necessari per la corretta gestione della fatturazione elettronica per Enel. Nel caso di emissione con modalità diverse da quelle previste (ad es. modalità cartacea), la fattura – per espressa previsione normativa – si considererà non emessa.

9.1.10 I Prestatori non residenti in Italia, potranno inviare le fatture solo in formato TIFF/PDF utilizzando l'apposito canale attivo nel Portale WEB EDI.

9.1.11 Salvo il caso in cui il Raggruppamento Temporaneo di Imprese o il Consorzio ordinario sia dotato di autonoma Partita I.V.A., ciascuna impresa del Raggruppamento o del Consorzio è tenuta a fatturare i corrispettivi della propria prestazione anche al fine di rispettare gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al successivo art. 11 "TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI". Le fatture emesse dalle singole imprese mandanti devono pervenire ad ENEL opportunamente corredate del benestare dell'impresa mandataria.

9.1.12 ENEL si riserva comunque la facoltà di non dare corso ai pagamenti ove il Prestatore non dimostri l'esatto adempimento delle obbligazioni oggetto del Contratto e/o di essere in regola con gli adempimenti di Legge, in particolare nei riguardi degli Enti interessati, della manodopera impiegata e dei terzi in genere e non adempia a quanto previsto nei successivi art. 11 "TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI".

9.1.13 E' esclusa la possibilità per il Prestatore di conferire a terzi mandati all'incasso o di ricorrere a qualsivoglia forma di delegazione di pagamento.

10. PAGAMENTI.

10.1 Prima dell'emissione di ogni fattura il Prestatore dovrà richiedere all'Unità ENEL che gestisce il Contratto il benestare alla fatturazione. Tale benestare verrà rilasciato previa esecuzione, da parte di ENEL, delle verifiche eventualmente previste dalla Legge o dal Contratto ai fini dell'accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali.

10.2 Il pagamento delle fatture, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato, con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 60 giorni fine mese dalla data ricezione delle fatture, a condizione che le fatture pervengano ad ENEL con gli estremi identificativi dell'autorizzazione a fatturare (benestare al pagamento). In mancanza del benestare al pagamento, reperibile dalle funzionalità presenti sul Portale, le fatture devono riportare sempre in alternativa:

- il numero d'ordine di acquisto;
- l'indicazione dell'Unità presso cui è stata resa la prestazione o effettuata la fornitura.

10.3 Nel caso in cui gli estremi identificativi di cui sopra (autorizzazione alla fatturazione, numero ordine d'acquisto o codice Unità Enel) non vengano inseriti nelle fatture, le stesse non verranno accettate né se ne terrà conto ai fini del computo della data di ricezione (per le fatture elettroniche non inviate tramite il Portale Enel, vedere i dettagli dell'Allegato per l'identificazione dei campi da utilizzare per l'inserimento dell'autorizzazione a fatturare, ordine di acquisto o Codice unità Enel).



10.4 Nel caso in cui il contratto è parte di progetti o programmi ad investimento pubblico, ENEL fornirà al Prestatore il Codice Unico di Progetto (CUP) e/o il Codice Identificativo di Gara (CIG), ove disponibile. È fatto obbligo al fornitore, l'inserimento di tali codici nella fattura. Qualora il CUP e/o il CIG siano stati forniti da ENEL ma non fossero presenti in fattura nelle modalità riportate nell'allegato 1 ENEL non potrà procedere al pagamento della stessa.

10.5 Qualora il giorno di pagamento, come sopra definito, coincida con un lunedì o un martedì, il pagamento sarà posticipato al mercoledì, se lavorativo; in caso contrario, il giorno di pagamento resta invariato.

10.6 In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile ad ENEL, sono dovuti al Prestatore interessi di mora, nella misura degli interessi legali determinati come nel seguito indicato:

1. Per il primo semestre dell'anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° gennaio di quell'anno;
2. Per il secondo semestre dell'anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° luglio di quell'anno.

10.7 Per l'applicazione dei tassi di cui ai precedenti punti 1. e 2. si farà riferimento a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo al termine di pagamento stabilito dal Contratto.

10.8 Qualora il Prestatore dimostri di aver sostenuto costi per il recupero del credito, allo stesso spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di Euro 40 (quaranta/00 euro) a titolo di risarcimento del danno. E' fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi sopportati per il recupero del credito.

11. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI ¹

11.1 Il Prestatore assume tutti gli obblighi di cui all'art.3, legge 13 agosto 2010, n.136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), così come modificata dal DL.12 novembre 2010, N. 187, convertito con Legge 17 dicembre 2010, N.217.

11.2 In particolare, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Prestatore, i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati al Contratto devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva - fermo restando quanto previsto dal comma 5 del suddetto art.3, legge 13 agosto 2010, n.136.

11.3 Inoltre, tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto, nonché alla gestione dei suddetti finanziamenti devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto art.3, legge 13 agosto 2010, n.136, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

11.4 Il Prestatore è tenuto a comunicare, alle Unità Amministrative competenti di ENEL, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui sopra entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al Contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

11.5 Analogamente e con le medesime modalità, il subcontraente, tramite il Prestatore, è tenuto a comunicare all'Unità ENEL che gestisce il Contratto i dati di cui sopra.

11.6 Il Prestatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, informa ENEL e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

11.7 Il Prestatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti analoga clausola con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al suddetto art.3, legge 13 agosto 2010, n.136.

11.8 Nel caso di violazione, da parte del Prestatore, di uno solo degli obblighi previsti dall'art.3, legge 13 agosto 2010, n.136 o dal presente articolo, il Contratto si intenderà risolto di diritto immediatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 cc.

11.9 Nel caso sia previsto, oltre al CIG (Codice Identificativo di Gara), il rilascio obbligatorio del Codice Unico di Progetto (CUP), ENEL comunicherà detto codice al Prestatore che dovrà riportarlo su ciascuna fattura ai sensi dell'art. 10.4..

12. TRIBUTI/TASSE.

12.1 ENEL, al momento del pagamento del corrispettivo per i servizi ricevuti, opererà sui pagamenti al Prestatore le eventuali ritenute alla fonte dovute a titolo di imposte, tasse e contributi (con valenza fiscale), in base alla legislazione vigente nel Paese di residenza del Prestatore e/o in base a qualsiasi altra legislazione applicabile al Contratto.

¹ La clausola si applica esclusivamente ai Contratti affidati ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici (Codice degli appalti pubblici).



12.2 Le Parti si impegnano ad adempiere a tutti gli obblighi, a gestire tutte le formalità amministrative e a consegnare tutti i documenti necessari al regolare pagamento delle imposte, incluse le ritenute e altri obblighi di legge applicabili al Prestatore, in conformità alle procedure previste dalla Legge. Le Parti si impegnano, inoltre, a collaborare al fine di ottenere esenzioni o altri benefici fiscali applicabili al Contratto. Se, per mancata diligenza o per qualsiasi altra causa imputabile al Prestatore, ENEL perde il diritto a un beneficio fiscale, può detrarre l'importo equivalente, dalla somma dovuta al Prestatore.

12.3 L'imposta di registro, l'imposta di bollo nonché tutti i diritti ed ulteriori oneri fiscali gravanti su quanto forma oggetto del Contratto sono a carico del Prestatore.

12.4 .Nel caso in cui tra la nazione di residenza del Prestatore e l'Italia sia stata stipulata una convenzione per evitare la doppia imposizione, e qualora il Prestatore richieda l'applicazione delle disposizioni di tale convenzione, quest'ultimo dovrà presentare a ENEL il proprio certificato valido di residenza fiscale (o qualunque altro certificato/dichiarazione necessari ai fini dell'applicazione della disposizione contro la doppia imposizione). Per consentire la classificazione del tipo di reddito soggetto alla convenzione contro la doppia imposizione, il Prestatore dovrà tenere conto dell'interpretazione in Italia.

13. CESSIONE DEL CREDITO.

13.1 La cessione dei crediti derivanti dal Contratto è ammessa esclusivamente nei confronti delle Banche e degli Intermediari Finanziari iscritti negli appositi albi ed elenchi di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito anche "Cessionario"), previo consenso di ENEL.

13.2 La notifica ad ENEL dell'avvenuta cessione del credito derivante dal Contratto, da parte del Prestatore cedente e/o del Cessionario munita delle nuove coordinate bancarie su cui effettuare i pagamenti, deve essere sottoscritta esclusivamente tramite firma digitale ed inviata a mezzo PEC all'indirizzo della società ENEL interessata² indicato nel Contratto, non oltre 30 giorni prima della scadenza del termine per il pagamento della fattura relativa al credito ceduto. Nel caso di notifica da parte del Cessionario, questa dovrà inoltre contenere in allegato l'atto di cessione riportante l'accettazione del Prestatore cedente sottoscritta esclusivamente tramite firma digitale.

13.3 Ai sensi del Contratto, per cessione dei crediti si intende la cessione di tutti i crediti derivanti dal Contratto in favore di un unico Cessionario. Qualora il Prestatore intenda cedere i singoli crediti, derivanti dal Contratto, a più Cessionari dovrà comunicarlo preventivamente ad ENEL, secondo quanto previsto dall'art. 13.2 delle CG.

13.4 I pagamenti relativi ai crediti ceduti potranno avvenire in favore del Cessionario esclusivamente su un conto bancario a quest'ultimo intestato.

13.5 ENEL potrà rifiutare il pagamento di una fattura ceduta se il cessionario non risulti in possesso dei requisiti di cui all'art. 13.1 delle CG e/o le comunicazioni previste agli artt. 13.2, 13.3 e 13.4 delle CG non siano avvenute correttamente. Resta salva la facoltà per ENEL, in qualità di debitore ceduto, di opporre al cessionario tutte le eccezioni che sarebbero state opponibili al cedente e comunque derivanti dal credito ceduto.

14. PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE.

14.1 Il Prestatore dichiara e garantisce che, nello svolgimento delle proprie attività al fine di eseguire il Contratto, non ha violato, non viola e non violerà alcun diritto di proprietà intellettuale di terzi, quali diritti relativi a marchi, invenzioni brevettabili, opere tutelabili da diritto d'autore, modelli di utilità, disegni industriali e segreti commerciali.

14.2 Nel caso in cui, per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, il Prestatore necessiti di utilizzare alcuni beni o servizi protetti da diritti di proprietà intellettuale concessi in licenza da terzi, ENEL si riserva il diritto di richiedere al Prestatore la consegna e/o l'esibizione della relativa documentazione. Su richiesta di ENEL, il Prestatore fornirà ogni ulteriore informazione, chiarimento, spiegazione, conferma, corrispondenza, manuale e altro documento o dato rispetto a qualsiasi bene protetto da diritti di proprietà intellettuale utilizzato per l'esecuzione del Contratto.

14.3 Le Parti concordano che, con riferimento ad eventuali prodotti, campioni, documenti, materiali, progetti e/o specifiche tecniche, incluse le informazioni inerenti i diritti di proprietà intellettuale, che ENEL mette a disposizione del Prestatore ai fini dell'esecuzione del Contratto, il Prestatore: (i) riconosce e accetta che sono e restano di proprietà di Enel; (ii) non potrà in alcun modo copiare, riprodurre, elaborare, tradurre, modificare, adattare, sviluppare, decompilare, smontare, sottoporre a operazioni di reverse engineering (o, in ogni caso, operazioni volte a estrarre i codici sorgente) – del tutto o in parte – tali prodotti, campioni, documenti, materiali, progetti e/o specifiche tecniche, informazioni di ENEL, (iii) non potrà realizzare opere, oggetti, articoli, documenti, materiali, progetti o specifiche tecniche derivati; (iv) non utilizzerà tali prodotti, campioni, documenti, materiali, progetti, specifiche tecniche o informazioni sulla proprietà intellettuale di ENEL per scopi diversi dall'esecuzione del Contratto, (v) assicurerà che i suddetti divieti siano rispettati anche dalle altre persone coinvolte o che eventualmente potrebbero essere coinvolte nell'esecuzione del Contratto da parte del Prestatore, (vi) non li divulgherà e farà sì che i suoi dipendenti e collaboratori non li divulghino a terzi senza il previo consenso scritto di ENEL e li manterrà riservati ai sensi della seguente clausola 15 (RISERVATEZZA).

14.4 Il Prestatore è tenuto a ottenere le concessioni, i permessi e le autorizzazioni che sono necessari ai fini dell'esecuzione del Contratto da parte dei titolari di diritti di proprietà intellettuale necessari all'esecuzione del Contratto ed è responsabile per il pagamento di tutti gli eventuali compensi, oneri, royalties dovuti ai titolari su tali basi.

14.5 Il Prestatore dichiara e garantisce che non esistono contratti, accordi, licenze, permessi, restrizioni, requisiti, brevetti, certificati, obblighi del Prestatore o altre circostanze che impediscano o possano impedire a ENEL di utilizzare o comunque godere della proprietà intellettuale collegata all'esecuzione del presente Contratto.

14.6 Qualora, in seguito a una controversia proposta dai proprietari o dai concessionari dei diritti a cui si fa riferimento in questo articolo o in altre parti del Contratto, ENEL è obbligata a modificare, del tutto o in parte, i Servizi di Consulenza che costituiscono l'oggetto del Contratto, ciò dovrà avvenire il prima possibile a spese del Prestatore, senza che questo comporti un peggioramento dei livelli di qualità, delle caratteristiche operative o delle garanzie correlati ai Servizi di Consulenza oggetto del Contratto. Il Prestatore dovrà indennizzare ENEL per qualsiasi altro costo associato.

² Società del Gruppo Enel che stipula il Contratto o in nome e per conto della quale questo è stipulato.



14.7 Tutti gli importi devono essere corrisposti a ENEL entro trenta (30) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta di ENEL.

14.8 Qualora una terza parte intraprenda un'azione legale nei confronti di ENEL a causa della violazione degli obblighi di cui alle clausole precedenti da parte del Prestatore, su richiesta di ENEL quest'ultimo dovrà fornire una copertura sul valore delle richieste di risarcimento, entro dieci (10) giorni solari. Il Prestatore s'impegna a tenere ENEL indenne da ogni eventuale responsabilità per violazione di diritti di proprietà intellettuale e a fare tutto ciò che è necessario per manlevare ENEL da richieste di risarcimento o azioni legali nei suoi confronti, nonché a risarcire ENEL per tutte le perdite e i danni, diretti o indiretti, derivanti da richieste di risarcimento o ordini di comparizione.

14.9 Eventuali richieste, giudiziali o stragiudiziali, avanzate nei confronti del Prestatore da terze parti in merito a diritti di proprietà intellettuale saranno immediatamente riferite a ENEL.

14.10 ENEL resta proprietaria di tutte le informazioni, i dati, i documenti, disegni, progetti, programmi informatici, nonché le copie, le traduzioni, le opere derivate e la relativa proprietà intellettuale, che fornisce al Prestatore per consentire l'esecuzione dei servizi contrattuali. Il Prestatore ne farà uso esclusivamente per poter procedere all'esecuzione del Contratto e dovrà restituirli a ENEL, in ogni caso adottando opportune precauzioni con riferimento al trattamento, all'uso e al trasferimento di dati volte a garantirne la sicurezza e la non divulgazione, in conformità all'articolo "RISERVATEZZA" seguente.

14.11 I diritti di proprietà intellettuale e i risultati ottenuti in esecuzione dei servizi contrattuali svolti dal Prestatore nonché la documentazione prodotta sono di proprietà di ENEL, senza che questo dia al Prestatore il diritto di aumentare il prezzo indicato nel Contratto per i suddetti servizi.

14.12 I disegni, i documenti, i progetti, i programmi informatici e le relative copie, e in generale i risultati e i relativi diritti di proprietà industriale e intellettuale generati dal Prestatore durante l'esecuzione del Contratto (i "DPI acquisiti") restano esclusiva proprietà di ENEL, che diventerà automaticamente anche il titolare dei rispettivi lavori in corso di volta in volta creati nel corso dell'esecuzione del Contratto. Ciascuna Parte prende atto e accetta che i Diritti di proprietà intellettuale preesistenti di ciascuna Parte restano esclusivamente di proprietà di tale Parte e che l'altra Parte non potrà rivendicare in alcun modo tali diritti; tali diritti di proprietà intellettuale preesistenti comprendono tutti i diritti di proprietà intellettuale presenti e futuri, inclusi, a titolo non esaustivo, domande di brevetto, brevetti in fase di approvazione, diritti di database, copyright, marchi commerciali, segreti commerciali e industriali e qualunque domanda presentata a tale riguardo in tutto il mondo, progetti e modelli di software e know-how, appartenenti a ciascuna Parte prima della sottoscrizione del presente Contratto o successivamente acquisiti nell'ambito di progetti paralleli che esulano dall'ambito di applicazione del Contratto. Prima di firmare il Contratto, ciascuna Parte si impegna a specificare in un apposito allegato al Contratto i Diritti di proprietà intellettuale preesistenti di tale Parte che sono rilevanti per l'esecuzione del Contratto. Pertanto, se il Prestatore userà i propri DPI preesistenti nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, i DPI acquisiti appartenenti a ENEL saranno limitati alle aggiunte (le "Aggiunte"), ovvero le parti aggiuntive (generate dal Prestatore nell'ambito dell'esecuzione del Contratto sulla base dei propri DPI preesistenti) che non includono né contengono in alcun modo i DPI preesistenti. Le Parti si accorderanno per iscritto in merito all'elenco degli elementi che costituiscono tali Aggiunte, preventivamente e/o entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza o dalla risoluzione del Contratto.

14.13 In caso di violazione degli obblighi riguardanti la proprietà intellettuale a cui si fa riferimento nel presente articolo da parte del Prestatore, ENEL ha il diritto di risolvere il Contratto senza che questo pregiudichi il suo diritto di intentare azioni legali e richiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

14.14 È severamente vietato l'uso dei marchi, loghi e/o segni distintivi di ENEL, nonché lo sfruttamento commerciale del fatto di fornire servizi a ENEL, senza la preventiva e scritta autorizzazione di ENEL.

15. RISERVATEZZA.

15.1 Il termine "Informazioni Riservate" si riferisce a documenti, dati e informazioni economico-finanziari che riguardano strategie aziendali, informazioni su prodotti e/o processi produttivi (progettazione, studio e sviluppo), mezzi e costi di produzione, informazioni commerciali, strategie di sviluppo e gestione della clientela, dati di ogni genere su clienti, fornitori e loro profilo tecnico o commerciale, documentazione relativa a offerte tecniche ed economiche in gare pubbliche e private, dati su prove e/o funzionamento di impianti, attrezzature, macchine e prodotti, analisi commerciali, ricerche di mercato, piani commerciali e di marketing, altri dati statistici rilevanti per l'attività, procedure organizzative interne, idee di pubblicità e nuovi marchi non ancora utilizzati nel mercato, prezzi, caratteristiche, concetti, prototipi e layout di nuovi prodotti o servizi non ancora lanciati sul mercato, ecc. Si applica anche ai documenti tecnici, dati e informazioni, riferite ad esempio, ma non limitate a invenzioni brevettabili, brevetti, domande di brevetto, licenze, codice sorgente di qualsiasi tipo di software, suoi principi e relativi algoritmi; scoperte, algoritmi e formule; nuovi processi e metodi di produzione; nuove metodologie per il collaudo di impianti, attrezzature, macchine e prodotti, risultati delle attività di Ricerca e Sviluppo (R&D). Inoltre, si applica a qualsiasi altra informazione:

- I. espressamente qualificata come "riservata", "strettamente riservata", "segreta" (o in qualsiasi altro modo analogo) dalla Parte divulgante o
- II. che la Parte ricevente sapeva o avrebbe dovuto sapere essere riservata per la sua natura o per il trattamento effettuato dalla Parte divulgante, considerato che dette informazioni non sono pubblicamente note, non sono facilmente accessibili da parte di terzi e sono soggette a misure idonee a preservarne la natura non pubblica.

15.2 Le Informazioni Riservate comprendono tutte le informazioni relative a una Parte, messe a disposizione dell'altra Parte, prima o durante l'esecuzione del Contratto, sia dagli amministratori, dirigenti o dipendenti della Parte divulgante, sia dai collaboratori o Controllate di detta Parte e dai suoi corrispondenti amministratori, dirigenti, dipendenti o collaboratori (di seguito, "Rappresentanti della Parte divulgante"). Le Informazioni Riservate includono anche tutte le informazioni riguardanti i Rappresentanti della Parte divulgante.

15.3 Non saranno considerate riservate:



- informazioni di cui la Parte destinataria è in grado di dimostrare fosse già legittimamente al corrente prima dell'inizio dell'esecuzione del Contratto;
- informazioni che la Parte destinataria è in grado di dimostrare di aver ricevuto da terze parti non soggette a (o non in violazione di) un accordo di riservatezza per legge o contratto;
- informazioni che, dopo la comunicazione alla Parte destinataria, senza alcuna responsabilità di quest'ultima, sono divenute generalmente note o facilmente accessibili alle persone all'interno degli ambienti che normalmente trattano il tipo di informazioni in questione.

15.4 Tutte le informazioni che ciascuna Parte mette a disposizione (verbalmente, per iscritto, in formato elettronico o in qualunque altro modo) per gli scopi e/o durante l'esecuzione del Contratto, al pari di ogni altra informazione di cui ciascuna Parte potrebbe venire a conoscenza in ragione di altri contratti sottoscritti tra le Parti e/o da ciascuna delle Parti con un terzo, e/o nell'ambito di trattative precontrattuali, e tutti i documenti, le informazioni e le conoscenze specifiche (indipendentemente dal modo in cui sono state rispettivamente redatti, ottenute o sviluppate) potranno essere usati al solo scopo di eseguire il Contratto e saranno trattati come riservati, secondo quanto previsto dalla presente clausola.

15.5 In particolare, le Informazioni Riservate non possono essere divulgate a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta ed esplicita della Parte divulgante. Inoltre, senza previa autorizzazione scritta ed esplicita della Parte divulgante, l'altra Parte non può copiare, riprodurre, tradurre, modificare, sviluppare, adattare le Informazioni Riservate ricevute, eseguire operazioni di reverse engineering o, ove applicabile, eseguire qualsiasi operazione destinata ad estrarre i codici sorgente - in tutto o in parte - di dette Informazioni Riservate.

15.6 Fatto salvo quanto sopra, la Parte ricevente può divulgare le Informazioni Riservate per soddisfare una richiesta legale da parte di un tribunale competente o di un ente governativo, o di un'autorità garante della concorrenza, avente giurisdizione su di essa, a condizione tuttavia che in tali circostanze detta Parte informi l'altra Parte (quando legalmente possibile) prima di divulgare dette Informazioni Riservate in modo che l'altra Parte abbia l'opportunità di difendersi, limitare o proteggersi da tale divulgazione; e, a condizione inoltre che (i) venga divulgata solo quella parte delle Informazioni Riservate che è legalmente richiesta per essere divulgata e (ii) vengano messi in atto sforzi ragionevoli per ottenere un trattamento riservato per qualsiasi Informazione Riservata così divulgata.

15.7 Ciascuna delle Parti:

- dovrà limitare la divulgazione di Informazioni Riservate esclusivamente a Rappresentanti che abbiano l'effettiva necessità di conoscerle in ragione del loro coinvolgimento nell'esecuzione del Contratto;
- è tenuta a vincolare i propri Rappresentanti affinché essi agiscano nel pieno rispetto degli obblighi di cui al presente articolo;
- sarà ritenuta responsabile per atti o omissioni dei suoi Rappresentanti che comportino una violazione dell'obbligo di riservatezza e di non utilizzo delle Informazioni Riservate per scopi diversi dall'esecuzione del Contratto.

15.8 La Parte destinataria delle Informazioni Riservate ha l'obbligo di creare e gestire dati fisici e logici usando le migliori tecniche e pratiche disponibili a livello internazionale, al fine di garantire la protezione di tali dati da accesso, riproduzione, comunicazione o uso. Dopo la scadenza del Contratto, la Parte che riceve le Informazioni Riservate dovrà restituire tutti i dati, i documenti e le informazioni fornite dall'altra Parte o di cui dispone per poter svolgere le attività contrattuali, nonché distruggere tutte le copie e i file in suo possesso, salvo il caso in cui abbia ricevuto disposizioni scritte contrarie dalla Parte che ha fornito le Informazioni Riservate. A tal proposito, la Parte ricevente confermerà all'altra Parte la distruzione di tali dati entro un termine massimo di quindici (15) giorni dalla richiesta e dichiarerà per iscritto di non trattenere documenti o altri oggetti contenenti (o relativi a) Informazioni Riservate.

15.9 Entrambe le Parti garantiscono che le Informazioni Riservate non saranno rivelate durante l'esecuzione del Contratto e per un periodo di cinque (5) anni dalla scadenza per qualsiasi causa dello stesso, salvo che sia stato concordato un termine diverso nel Contratto o nei casi in cui ciò sia disposto dalle leggi vigenti o da un'autorità competente. Fermo quanto precede, nel caso di Informazioni Riservate qualificate come "strettamente riservate" o "segreti commerciali" da ENEL, gli obblighi di riservatezza e di non utilizzo previsti dalla presente clausola 15 (RISERVATEZZA) resteranno validi anche successivamente alla risoluzione per qualsiasi causa del Contratto, salvo diversa disposizione dalla Parte divulgante, e sono validi fino a quando la Parte ricevente non è in grado di dimostrare che dette informazioni sono divenute generalmente note o facilmente accessibili a persone all'interno degli ambienti che normalmente trattano il tipo di informazioni in questione per qualsiasi tipo di cause diverse dalla comunicazione della Parte ricevente.

15.10 Entrambe le Parti si accorderanno per iscritto in merito al contenuto, al mezzo di comunicazione e alla data di pubblicazione di articoli stampa, notizie e comunicazioni di qualunque tipo riguardanti il Contratto o qualsiasi questione o informazione attinente.

15.11 Entrambe le Parti riconoscono e accettano che il risarcimento dei danni potrebbe non costituire un rimedio sufficiente alla violazione degli obblighi di riservatezza e non utilizzo delle Informazioni Riservate, e che la Parte lesa avrà il diritto di richiedere altri rimedi o evitare possibili violazioni e i relativi danni in conformità alla legislazione vigente. In caso di violazione degli obblighi di riservatezza e non utilizzo, ciascuna Parte avrà facoltà di risolvere il Contratto.

15.12 In qualunque momento, qualora la Parte che fornisce le Informazioni Riservate lo richieda e ciò non pregiudica l'esecuzione del Contratto da parte dell'altra Parte, l'altra Parte dovrà restituire o distruggere, o richiedere che i suoi Rappresentanti restituiscano o distruggano, tutte le copie delle Informazioni Riservate in suo possesso o in possesso dei suoi Rappresentanti. Inoltre, la Parte destinataria delle informazioni farà tutto ciò che è in suo potere o richiederà che i Rappresentanti facciano tutto quanto è possibile per restituire o distruggere i dati archiviati in formato elettronico e confermerà l'avvenuta distruzione di tali dati alla Parte che ha fornito le Informazioni Riservate entro quindici (15) giorni dalla richiesta e dichiara per iscritto di non trattenere alcun documento o altro oggetto contenente (o relativo a) Informazioni Riservate.

15.13 Ciascuna Parte prende atto e accetta che le Informazioni Riservate sono e restano esclusivamente di proprietà della Parte che le rivela. Nulla di quanto è disposto nel presente Contratto sarà interpretato - salvo espressamente specificato per iscritto - come la concessione di una licenza o simili in relazione a brevetti, copyright, invenzioni, segreti commerciali, marchi, scoperte o miglie realizzate, altre risorse protette da diritti di proprietà intellettuale ideati o acquisiti prima e dopo l'esecuzione del Contratto.

15.14 Ciascuna Parte dichiara e garantisce all'altra Parte che nell'esecuzione del Contratto non viola alcun diritto di segreto commerciale di terzi.



Il Prestatore si impegna al rispetto degli obblighi previsti nell'Allegato 2. Si obbliga, altresì, a consegnare ad ENEL le dichiarazioni di cui al medesimo Allegato, debitamente sottoscritte.

15.15 Cyber Security.

15.15.1 Il Prestatore può accedere ai sistemi informatici di ENEL solo se autorizzato da ENEL. Il Prestatore è responsabile delle attività svolte sui sistemi ENEL utilizzando la propria identità digitale, da salvaguardare in ogni momento. Nello svolgimento di tali attività, il Prestatore dovrà attenersi alle seguenti regole di condotta:

- a) non rivelare né fornire a nessuno le credenziali di autenticazione;
- b) non inserire password in messaggi di posta elettronica o altre forme di comunicazione elettronica, né rivelarle telefonicamente a nessuno;
- c) non memorizzare mai le password per accedere alle applicazioni di ENEL tramite browser attraverso la funzionalità "ricorda password";
- d) controllare che nessuno stia guardando quando il Prestatore digita le credenziali per accedere a dispositivi o sistemi IT, al fine di prevenire il furto delle credenziali del Prestatore;
- e) non utilizzare mai la stessa password per l'autenticazione a sistemi diversi;
- f) l'accesso ai sistemi informatici deve essere limitato a software / strumenti forniti specificamente per lo svolgimento delle attività necessarie; è vietato l'utilizzo dei servizi di rete o delle connessioni per scopi non riferibili alle attività che verranno svolte;
- g) qualsiasi transazione sviluppata attraverso i sistemi informatici di ENEL non viola la Legge;
- h) la postazione di lavoro utilizzata (permanente o temporanea) non dovrà connettersi a servizi Internet diversi da quelli forniti o autorizzati da ENEL e dovrà avere installato il necessario antivirus. Saranno prese tutte le misure necessarie per prevenire la diffusione di virus, software dannosi o qualunque software illecito che possa causare interruzioni del servizio o perdita di dati;
- i) tutti gli account di posta elettronica, l'archiviazione di file o le piattaforme di comunicazione (inclusi i social network) devono essere esplicitamente forniti o autorizzati da ENEL;
- j) i dati sensibili devono essere conservati, trasmessi o cancellati mediante apposito software di codifica;
- k) è vietato modificare la configurazione del sistema per evitare controlli di sicurezza;
- l) al fine di impedire la divulgazione di informazioni a persone non autorizzate, deve essere prestata attenzione a documenti stampati, dischi rigidi rimovibili, archivi rimovibili e schermi video.

15.15.2 Se, in qualsiasi momento durante la vigenza del Contratto, l'esecuzione del Contratto richiede o implica che il Prestatore ottenga l'accesso e / o utilizzi qualsiasi applicazione disponibile nei sistemi di Enel e / o nell'infrastruttura IT di Enel ("Sistema Enel"), la presente clausola sarà applicabile al Prestatore. Su richiesta di Enel, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, il Prestatore deve accettare ed implementare il sistema di autenticazione a due fattori di ENEL (il "Multifactor Authentication System"), quale requisito obbligatorio per l'accesso e / o l'utilizzo di qualsiasi Sistema Enel. Il Prestatore, affinché possa utilizzare ed implementare il "Multifactor Authentication System", si impegna a che (i) siano disponibili uno smartphone e una carta SIM funzionante (uso personale o promiscuo); (ii) ogni smartphone utilizzato ai fini del "Multifactor Authentication System" deve essere associato esclusivamente all'identità personale del dipendente, agente, collaboratore, rappresentante o altro personale del Prestatore che ha accesso e / o che utilizzerà i Sistemi Enel per conto del Prestatore; e (iii) il Prestatore deve soddisfare tutti i requisiti di cui sopra a proprio rischio, costo e spese. Enel non assume alcun onere (economico o di altra natura) per la fornitura dello smartphone e non sarà responsabile nei confronti del Prestatore o di terzi per eventuali danni, reclami o perdite, diretti o indiretti, derivanti o correlati al guasto e / o al malfunzionamento o all'uso illegale di qualsiasi smartphone utilizzato per il "Multifactor Authentication System" da parte di dipendenti, agenti, collaboratori, rappresentanti o altro personale del Prestatore.

16. ESECUZIONE.

16.1 Il Prestatore si impegna, a proprio carico e sotto la propria esclusiva responsabilità, a porre in essere tutte le misure necessarie ad assicurare la corretta esecuzione dei Servizi di Consulenza allo stesso affidati, in conformità a quanto previsto dal Contratto e alle indicazioni fornite da ENEL.

16.2 Prima dell'inizio delle attività, il Prestatore nomina uno o più rappresentanti, che resteranno in carica per tutta la durata del Contratto. I rappresentanti nominati dal Prestatore devono essere in possesso, per tutta la durata del Contratto, dei necessari requisiti di legge e di adeguata competenza tecnica, devono essere muniti delle apposite deleghe ed essere autorizzati a discutere con ENEL di ogni aspetto tecnico ed economico relativo all'esecuzione del Contratto.

16.3 ENEL si impegna a fornire, su richiesta del Prestatore, tutti i dati necessari all'esecuzione delle attività oggetto del Contratto. Qualora i dati forniti da ENEL risultassero insufficienti o incompleti, il Prestatore si impegna a segnalare tempestivamente eventuali informazioni mancanti affinché ENEL possa integrarle.

16.4 Qualora previsto nel Contratto, il Prestatore si impegna a compilare e consegnare ad ENEL un rapporto sull'andamento delle attività svolte.

16.5 ENEL ha il diritto di esaminare, in qualsiasi momento, il contenuto di detto rapporto, al fine di verificare l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e la puntuale e regolare esecuzione delle attività contrattuali da parte del Prestatore, in conformità ai termini e alle condizioni del Contratto.

16.6 Qualora, in base all'esito di tali verifiche, ENEL contesti la regolare esecuzione del Contratto, il Prestatore si impegna a rimediare alle carenze riscontrate, a propria cura e spese.

17. CESSIONE DEL CONTRATTO.

17.1 Il Contratto deve essere eseguito nel rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle Leggi applicabili in materia di prevenzione dei reati di tipo mafioso, nonché di tutti gli eventuali vigenti protocolli di legalità stipulati da ENEL.

17.2 Il Prestatore dichiara di aver preso visione e di accettare le disposizioni contenute nei protocolli di legalità, e si impegna all'osservanza e all'attuazione degli stessi.

17.3 Il Prestatore esegue in proprio i Servizi di Consulenza. Non è ammesso il subaffidamento, sotto alcuna forma, incluso il subappalto, neppure parziale, delle attività oggetto del Contratto.



17.4 E' vietata, da parte del Prestatore, la cessione anche parziale del Contratto.

17.5 Il Prestatore si impegna a comunicare ad ENEL l'avvio delle procedure di scioglimento, trasformazione, fusione, scissione, aumento o riduzione del capitale o, comunque, di altre operazioni straordinarie, ivi compresa la cessione e / o l'acquisto di partecipazioni di maggioranza e / o di rami d'azienda, nonché modifiche significative nei propri organi di governo. L'avente causa del Prestatore potrà subentrare nel Contratto, se Enel avrà ricevuto la Comunicazione relativa all'operazione societaria entro 5 giorni dal suo completamento, e l'avente causa è in possesso dei requisiti di idoneità morale, di quelli di natura tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria adeguati all'esecuzione del Contratto.

17.6 Fatte salve le previsioni di Legge, Enel può cedere il Contratto e/o i diritti e/o i crediti derivanti dal Contratto a qualsiasi terzo, e si impegna a comunicare l'avvenuta cessione al Prestatore.

18. OBBLIGO DI ASSICURAZIONE DEL PRESTATORE^{3 4}

18.1 In conformità all'art. 5 del DPR 137/12, il Professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti a ENEL dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti da ENEL stessa.

18.2 Il Professionista deve rendere noto a ENEL, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva mediante produzione di certificati assicurativi attestanti l'esistenza delle coperture assicurative (che dovranno riportare: gli estremi della polizza, la compagnia assicuratrice, l'attività dell'assicurato, il riferimento al Contratto ENEL, il periodo di efficacia, il regolare avvenuto pagamento dei relativi premi assicurativi, i massimali, le franchigie e gli scoperti e le principali esclusioni di garanzia).

18.3 La polizza professionale dovrà avere una durata almeno pari alla durata dell'incarico. A tal fine, il Professionista dovrà, altresì, produrre idonea documentazione comprovante l'avvenuto rinnovo delle coperture assicurative eventualmente scadute ovvero i certificati assicurativi attestanti la sottoscrizione di coperture assicurative sostitutive nonché, tempestivamente, tutte le connesse quietanze di pagamento. I rinnovi successivi alla prima scadenza della polizza prodotta all'atto del conferimento dell'incarico dovranno essere trasmessi all'Unità di ENEL che gestisce il Contratto.

18.4 Resta inteso che l'esistenza, la validità e l'efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo costituiscono condizione essenziale di efficacia dell'incarico e, pertanto, qualora il Professionista non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, ENEL potrà risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc.

19. SOSPENSIONE, RECESSO E RISOLUZIONE.

19.1 Sospensione.

19.1.1 ENEL ha il diritto di sospendere l'esecuzione del Contratto, in tutto o in parte, tramite invio di una Comunicazione al Prestatore ove verrà specificata la causa della sospensione e la durata della stessa, salva possibilità di proroga in caso di persistenza dell'evento impeditivo della continuazione del Contratto.

19.1.2 Qualora la causa della sospensione sia imputabile ad inadempimento del Prestatore, quest'ultimo si impegna a risarcire ENEL di tutti i costi e le spese sostenuti a causa della sospensione.

19.1.3 La sospensione inizia e cessa alle date indicate nella Comunicazione di cui all'art. 20.1 delle CG; a partire dalla data di sospensione, e fino alla ripresa delle attività, il Prestatore dovrà cessare le attività, fermi restando tutti gli obblighi che derivano dalla Legge e/o previsti dal Contratto.

19.1.4 Ad eccezione del caso di cui all'art. 19.1.2 delle CG, il Prestatore ha diritto al corrispettivo per le attività ultimate prima della sospensione. Le Parti potranno accordarsi per il pagamento delle attività che, al momento della comunicazione di sospensione, risultano essere in fase avanzata.

19.2 Recesso.

19.2.1 ENEL, ai sensi dell'art. 1373 cc, può recedere dal Contratto in ogni momento e qualunque sia lo stato di avanzamento delle attività oggetto del Contratto, tramite Comunicazione al Prestatore, con la quale indica anche quali attività dovranno essere completate e quali interrotte. ENEL si impegna a pagare il corrispettivo per tutte le attività regolarmente svolte prima della data di recesso, salvo esito positivo di eventuali verifiche previste dal Contratto.

19.2.2 Anche in caso di recesso il Prestatore è tenuto a rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all'art. 15 delle CG.

19.2.3 Il Prestatore ha facoltà di recedere dal Contratto in conformità alla Legge.

19.3 Risoluzione.

19.3.1 ENEL ha il diritto di risolvere il Contratto nei casi previsti dalla Legge e/o dal Contratto, nonché quando:

- a) lo scioglimento, la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario del Prestatore hanno un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto o comportano il mancato rispetto degli obblighi assunti o determinano una violazione degli artt. 15 e 21 delle CG; la riduzione della solvibilità economica/finanziaria del Prestatore o altro impedimento di qualsiasi natura influisce sulla regolare esecuzione del Contratto; Il Prestatore interrompe, sospende o rifiuta ingiustificatamente l'esecuzione di una o più attività oggetto del Contratto, ovvero la ripresa dell'esecuzione del Contratto nel

³ La presente clausola si applica ai contratti con i professionisti che esercitano una «professione regolamentata», come definita dal DPR 137/2012, Capo I, art 1 lettera a). Per professione regolamentata si intende l'attività o l'insieme delle attività il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità.

⁴ Per Professionista è da intendere il Prestatore persona fisica.



caso di sospensione prevista all'art. 19.1 delle CG; il Prestatore e/o suoi dipendenti e/o collaboratori non sono in condizione di eseguire le attività contrattuali, hanno commesso irregolarità accertate da ENEL nel corso dell'esecuzione del Contratto, o hanno violato obblighi previsti dalla Legge;

- b) Il Prestatore non ottiene per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari e/o strumentali all'esecuzione del Contratto, e/o non li mantiene per tutta la durata del Contratto;

Il Prestatore non adempie agli obblighi di Legge e contrattuali in materia di proprietà intellettuale, riservatezza e trattamento dei dati personali; ENEL, nel corso dell'esecuzione del Contratto, accerta omissioni o imprecisioni nelle informazioni e/o dichiarazioni rese dal Prestatore di natura legale, economica, finanziaria e tecnica ai fini dell'iscrizione al sistema di qualificazione di ENEL e ai fini dell'affidamento del Contratto;

- c) Il Prestatore perde i necessari requisiti di onorabilità;
- d) il Prestatore pone in essere azioni, omissioni, comportamenti o situazioni tali da compromettere la reputazione e/o l'immagine di ENEL e/o la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità, nonché nell'affidabilità del Prestatore rispetto alla sua capacità di eseguire il Contratto.

19.3.2 Nei casi sopra descritti, ENEL può a sua scelta chiedere, salvo in ogni caso il risarcimento del danno, l'adempimento entro un termine o la risoluzione del Contratto a decorrere dalla data indicata nella specifica Comunicazione.

19.3.3 In caso di inadempimento del Prestatore, salvo il diritto di ENEL di applicare penali e richiedere il risarcimento dei danni ulteriori, ENEL potrà escutere la garanzia economica eventualmente prevista dal Contratto o sospendere i pagamenti dovuti al Prestatore, in conformità a quanto previsto dall'art. 1460 cc. ENEL potrà, altresì, sospendere i pagamenti dovuti al Prestatore, al fine di adempiere ad eventuali obblighi contratti con soggetti terzi, qualora il Prestatore ometta di informare ENEL circa la sussistenza di una o più cause di risoluzione del Contratto di cui all'art. 19.3.1 delle CG.

20. COMUNICAZIONI.

20.1 Le Parti comunicano in forma scritta e secondo le modalità previste nella Lettera d'Ordine (di seguito anche "Comunicazione"). Le Parti si impegnano a rettificare tempestivamente qualsiasi variazione dei recapiti, fermo restando che in assenza di tale rettifica saranno considerate efficaci le comunicazioni inviate ai recapiti originariamente indicati nel Contratto. Le Comunicazioni del Prestatore ad ENEL devono essere indirizzate alla persona individuata quale Contract Manager, salvo diversa previsione della Lettera d'Ordine.

20.2 È ammesso l'uso di mezzi di comunicazione elettronici, purché consentano a tutte le Parti di tenere traccia dello scambio di corrispondenza.

20.3 Il Prestatore si impegna ad attenersi e a dare tempestivamente efficacia a tutte le Comunicazioni ricevute da ENEL, senza ulteriori formalità.

21. CLAUSOLE ETICHE.

21.1 Generalità.

21.1.1 ENEL, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti, si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico, nel Piano Tolleranza Zero contro la corruzione, nel Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs 231/2001 e nella Policy sui Diritti Umani consultabili presso l'indirizzo: <https://www.enel.com/investors/sustainability/daily-commitment/sound-governance-ethical-conduct/principles-underpinning-our-work>.

21.1.2 Il Gruppo ENEL aderisce ed agisce in piena conformità ai principi del Global Compact che hanno ad oggetto la tutela dei diritti umani, la tutela dei lavoratori, la tutela dell'ambiente e la lotta alla corruzione in ogni sua forma.

21.1.3 Il Prestatore dichiara di prendere atto degli impegni assunti da ENEL nei documenti sopra citati e dichiara di impegnarsi a riferirsi, e fare in modo che i propri dipendenti e i soggetti terzi che con esso collaborano, a qualsiasi titolo, ai fini dell'esecuzione del Contratto si riferiscano, a principi equivalenti, nello svolgimento della propria attività e nella gestione dei rapporti con i terzi, a quelli adottati da Enel come previsto dalle clausole 21.1.1 e 21.1.2.

21.1.4 Il Prestatore dovrà rispettare i principi di cui alle Convenzioni ILO e gli obblighi previsti dalla Legge applicabile in materia di: tutela del lavoro minorile e delle donne; di parità di trattamento, di divieto di discriminazione, abusi e molestie; di libertà sindacale, associazione e rappresentanza, lavoro forzato, sicurezza e tutela ambientale e condizioni igienico-sanitarie; il Prestatore garantisce inoltre che i propri dipendenti e i soggetti terzi che con esso collaborano, a qualsiasi titolo, ai fini dell'esecuzione del Contratto rispettino i medesimi principi e obblighi.

21.1.5 Il Prestatore, inoltre, dovrà rispettare, e farà rispettare ai soggetti terzi che con esso collaborano, a qualsiasi titolo, ai fini dell'esecuzione del Contratto le vigenti condizioni normative, retributive, contributive, assicurative, fiscali e ciò con riferimento a tutti i lavoratori impiegati a qualsiasi titolo nell'esecuzione del Contratto. Resta inteso che, in caso di conflitto tra la Legge e le Convenzioni ILO, prevarranno le norme più restrittive.

21.1.6 Ciascuna delle Parti si impegna a prevenire ogni forma di corruzione. Pertanto, ENEL vieta e il Prestatore si impegna a non avvalersi di alcun tipo di promessa, offerta o richiesta di pagamento illegittimo, in denaro o altre utilità, al fine di favorire i propri rapporti con i propri interlocutori, e tale divieto è esteso a tutti i suoi dipendenti, direttori e funzionari. Il Prestatore si impegna, altresì, a garantire che i soggetti terzi che con esso collaborano, a qualsiasi titolo, ai fini dell'esecuzione del Contratto facciano altrettanto. A tal fine, il Prestatore è tenuto a sottoscrivere e consegnare ad ENEL la dichiarazione di cui all'Allegato 3.

21.1.7 Il Prestatore s'impegna a informare ENEL, per quanto di propria conoscenza, a seguito di adeguate verifiche, in merito a situazioni riferite anche ai propri dipendenti e a soggetti terzi che con esso collaborano, a qualsiasi titolo, ai fini dell'esecuzione del



Contratto, che potrebbero causare l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni previste nella presente clausola 21.1, nonché a informare ENEL dei piani attuati per porvi rimedio.

21.1.8 ENEL si riserva il diritto di svolgere qualsiasi attività di controllo e monitoraggio attraverso ispezioni, audit e/o richieste di documentazione finalizzata a verificare l'adempimento delle obbligazioni previste dalla presente clausola 21, sia da parte del Prestatore, sia da parte dei propri dipendenti e dei soggetti terzi che collaborano, a qualsiasi titolo, con il Prestatore ai fini dell'esecuzione del Contratto. In tali casi, il Prestatore ha l'obbligo di concedere a ENEL l'accesso ai propri locali e di fornire tempestivamente la documentazione richiesta, nonché di impegnarsi al massimo affinché i soggetti terzi che con esso collaborano, a qualsiasi titolo, ai fini dell'esecuzione del Contratto, facciano altrettanto.

21.1.9 ENEL avrà facoltà di risolvere il Contratto e di richiedere il risarcimento dei danni subiti al Prestatore, per cause imputabili al Prestatore, nei casi in cui sia motivatamente e sufficientemente certa che il Prestatore, i propri dipendenti ovvero soggetti terzi che con esso collaborano, a qualsiasi titolo, ai fini dell'esecuzione del Contratto, abbiano violato uno qualsiasi dei suddetti principi e obblighi.

21.2 Conflitto d'interesse.

21.2.1 Durante l'esecuzione del Contratto, il Prestatore dichiara di non essere in conflitto di interessi e s'impegna ad agire nell'interesse di ENEL, evitando situazioni che potrebbero causare un conflitto di interessi in relazione alle attività da eseguire.

21.2.2 Per tutta la durata del Contratto, il Prestatore si impegna ad adottare una condotta idonea ad evitare l'insorgere di conflitti di interesse. Qualora si determinasse una qualunque situazione idonea a generare un qualunque conflitto di interessi - ferma restando la facoltà di ENEL di risolvere il Contratto- il Prestatore si impegna a darne prontamente Comunicazione scritta ad ENEL e ad attenersi alle ragionevoli istruzioni di quest'ultima, che saranno dettate previa consultazione e valutazione delle esigenze motivatamente rappresentate dal Prestatore.

21.2.3 Clausola risolutiva espressa per reati ex Dlgs 231/01.

21.2.4 Qualora fosse accertato, con sentenza passata in giudicato, che il Prestatore⁵ abbia commesso illeciti amministrativi e/o uno o più reati previsti dal D. lgs. n. 231/2001, ENEL sarà legittimata a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 1456 cc, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a qualunque Società del Gruppo quali, ad esempio, quelli derivanti dall'applicazione di sanzioni, previsti dal citato Decreto.

21.3 Salute, sicurezza e ambiente.

21.3.1 In ENEL, nessun lavoro può essere svolto a scapito della salute, della sicurezza e/o dell'ambiente. Per questo motivo, come stabilito nella "Stop Work Policy", qualsiasi situazione di rischio o comportamento non sicuro determinerà la sospensione delle attività e il ripristino delle condizioni di salute, sicurezza e/o ambientali.

21.3.2 ENEL è fortemente e costantemente impegnata nella promozione e nel consolidamento di una cultura della salute, della sicurezza e della tutela dell'ambiente. Tale impegno è ulteriormente dettagliato nei documenti "Dichiarazione di Impegno per la Salute e Sicurezza", "Stop Work Policy" e "Politica Ambientale", consultabili ai seguenti indirizzi:

- I. <https://globalprocurement.enel.com/it/documenti>, nella sezione "Altri documenti utili";
- II. <https://globalprocurement.enel.com/it/documenti/documenti-salute-e-sicurezza>;
- III. <https://corporate.enel.it/it/azienda/politica-ambientale-enel>.

21.3.3 Il Prestatore prende atto dell'impegno di ENEL nel promuovere e consolidare una cultura della salute, della sicurezza e della tutela dell'ambiente, e si impegna a rispettare gli stessi principi e le disposizioni degli HSE Terms, ove applicabili, nonché garantisce che i propri dipendenti e i soggetti terzi che con esso collaborano, a qualsiasi titolo, ai fini dell'esecuzione del Contratto, rispettino i medesimi principi e disposizioni.

21.4 Clausola di Onorabilità.

a) Il Prestatore⁶ dichiara:

- ⁷ di non essere sottoposto a procedimenti penali per reati fiscali, reati contro la pubblica amministrazione e suo patrimonio, reati contro la proprietà, reati contro la libertà personale, reati contro l'ordine pubblico, reati ambientali, delitti di criminalità organizzata, reati societari, delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, reati in materia di protezione dei dati personali, delitti informatici;
- di non essere soggetto, per quanto di sua conoscenza, ad indagini penali in relazione a qualsiasi fatto, materia, condotta penale illecita per reati fiscali, reati contro la pubblica amministrazione e suo patrimonio, reati contro la proprietà, reati contro la libertà personale, reati contro l'ordine pubblico, reati ambientali, delitti di criminalità organizzata, reati societari, delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, reati in materia di protezione dei dati personali, delitti informatici;
- di prendere atto e autorizzare che - ai fini della valutazione della condotta professionale del Prestatore, ai sensi del primo e secondo punto della presente lettera a) - ENEL potrà anche acquisire autonomamente ulteriori informazioni, in considerazione della necessaria sussistenza del vincolo fiduciario con il Prestatore.

⁵ La Persona Giuridica.

⁶ Il Legale rappresentante della Società **per se stesso e per** (a) il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; (b) i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; (c) i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; (d) gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico e il socio unico (persona fisica), ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, **per la Società ove domicilia la carica e**, ove esistente, **per le Società controllante e** (e) il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; (f) i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; (g) i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; (h) gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico e il socio unico (persona fisica), ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, **della società Controllante**.

⁷ Per sé stesso e per tutte le persone indicate nella nota 6.



- b) Il Prestatore si impegna ad informare prontamente ENEL ed a fornire qualsiasi documentazione pertinente:
- 1) nel caso venisse a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali di cui al primo punto della precedente lettera a);
 - 2) nel caso fosse oggetto di indagini penali di cui al secondo punto della precedente lettera a).

ENEL potrà tenere conto delle informazioni di cui sopra, al fine della valutazione della condotta professionale del Prestatore.

21.5 Dichiarazione ex parte speciale "D" reati contro la personalità individuale

21.5.1 Con riferimento ai reati contemplati agli articoli 25-quinquies, 25-duodecies e 25-terdecies del D. Lgs. n. 231/2001, rilevanti ai fini del Modello organizzativo di Enel, il Prestatore dichiara di non essere stato indagato negli ultimi 5 anni in procedimenti relativi ai reati sopraindicati.

21.6 Sanzioni internazionali

21.6.1 Ciascuna Parte dichiara e garantisce all'altra Parte che, alla data di sottoscrizione del Contratto, né essa né, per quanto di propria conoscenza, a seguito di adeguate verifiche, alcuno dei suoi direttori, membri degli organi direttivi, azionisti che detengono almeno una partecipazione del 5% nella società della Parte o in qualsiasi società che la Parte possiede per almeno il 50% o controlla in altro modo, o che è sotto il comune controllo della medesima società controllante, è (i) soggetto a Sanzioni, o (ii) impegnato in qualsiasi attività o è stato precedentemente impegnato in qualsiasi attività che potrebbe creare esposizione a Sanzioni. Con "Sanzioni" si intendono tutte le sanzioni economiche o finanziarie applicabili o gli embarghi commerciali imposti o applicati sulla base di leggi, regolamenti, ordinanze esecutive, misure restrittive o altre norme emanati o notificati pubblicamente da: (i) le Nazioni Unite; (ii) l'Unione Europea; (iii) il Governo degli Stati Uniti, compresi gli atti di competenza dell'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti; (iv) il Governo del Regno Unito, incluso il Ministero del Tesoro di Sua Maestà del Regno Unito.

21.6.2 Ciascuna Parte deve pienamente rispettare tutti i requisiti legali riguardanti le Sanzioni in relazione all'esecuzione del Contratto.

21.6.3 Ciascuna Parte si impegna a mantenere in vigore e ad applicare politiche e procedure volte a prevenire l'applicazione di qualsiasi Sanzione e a comunicare tempestivamente per iscritto all'altra Parte l'avvio di qualsiasi procedimento che possa condurre all'irrogazione di una Sanzione e, in ogni caso, l'applicazione di qualsiasi Sanzione intervenuta nel corso della durata del Contratto.

21.6.4 Il Prestatore dichiara inoltre che, per quanto di propria conoscenza, a seguito di adeguate verifiche, eventuali terzi che con esso collaborano, a qualsiasi titolo, ai fini dell'esecuzione del Contratto non sono soggetti ad alcuna Sanzione, e si impegna a comunicare ad Enel tempestivamente per iscritto, ai sensi della clausola 20 "COMUNICAZIONI" delle presenti Condizioni Generali, qualsiasi circostanza di cui è a conoscenza, concernente l'applicazione di eventuali Sanzioni nel corso della durata del contratto nei confronti dei suddetti soggetti.

21.6.5 Enel può risolvere il Contratto, con un preavviso scritto di sette (7) giorni, nel caso in cui il Prestatore o uno qualsiasi dei terzi che con esso collaborano, a qualsiasi titolo, ai fini dell'esecuzione del Contratto siano soggetti a una Sanzione durante l'esecuzione del Contratto, o se il Prestatore fornisce dichiarazioni infedeli ai sensi della presente clausola. Solo in quest'ultimo caso, il Prestatore si obbliga a manlevare Enel da ogni relativo danno, perdita, costo o spesa.

21.6.6 Nelle predette ipotesi di risoluzione, le Parti possono negoziare in buona fede al fine di mitigare il più possibile eventuali perdite o danni connessi o derivanti dalle Sanzioni, entro il termine di preavviso. In mancanza di tale accordo, entro sette (7) giorni dalla comunicazione di risoluzione, il Contratto si intenderà automaticamente risolto, salvo ogni altro rimedio previsto dalla Legge o dal Contratto.

22. TUTELA DEI DATI PERSONALI

22.1 Informativa relativa al trattamento dei dati personali forniti ai fini del contratto

22.1.1 Ai fini del Contratto per le definizioni inerenti i dati personali si deve fare espresso riferimento al Regolamento UE 2016/679 (di seguito, "GDPR"), ad ogni altra normativa vigente in materia, nonché di attuazione del Regolamento stesso.

22.1.2 Fermo restando quanto sopra, si rende noto che i dati personali vengono acquisiti reciprocamente nell'ambito della procedura di affidamento del Contratto e sono trattati per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del Contratto, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. I dati personali, inoltre, sono raccolti e trattati in modo automatizzato ed in forma cartacea e saranno conservati per tutta la durata del Contratto e successivamente alla sua cessazione, per un tempo non superiore ai termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

22.1.3 Per quanto riguarda i dati personali acquisiti dal Titolare, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del Contratto, si precisa che:

- Il Titolare del trattamento dei dati in questione è la Società del Gruppo Enel Committente⁸ in persona del legale rappresentante pro tempore (di seguito, "ENEL");
- L'interessato è la persona fisica i cui dati personali sono trattati ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del Contratto (di seguito Interessato);
- I dati personali trattati potranno essere trasmessi a terzi, ovvero sia alle società soggette a direzione e coordinamento di ENEL S.p.A. o a quest'ultima collegate, sia ad altri soggetti. I suddetti terzi destinatari potranno essere nominati Responsabili del trattamento;
- I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità connesse all'esecuzione del contratto e, in ogni caso, saranno cancellati decorsi 10 anni dalla sottoscrizione del contratto;
- L'Interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dagli articoli 15-22 del GDPR (diritto di accedere ai propri dati, richiedere la rettifica, la portabilità o la cancellazione degli stessi, richiedere la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano oppure può opporsi al loro trattamento), ove applicabili, contattando il Titolare del trattamento;

⁸ Società del Gruppo Enel che stipula il contratto o la società in nome e per conto della quale questo è stipulato



- L'Interessato ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma, Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma; Tel. (+39) 06.696771, email: protocollo@gdpd.it;
- I Titolari del trattamento, ove previsto per legge, hanno nominato il Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO) ai sensi dell'art. 37 del GDPR, i cui dati di contatto sono reperibili sul sito web di ciascun Titolare, o su richiesta.

22.2 Amministratori di Sistema

22.2.1 Nel caso in cui, nell'esecuzione del Contratto, il personale del Prestatore e/o dei Sub-appaltatori che interviene sui sistemi e/o sui dati personali di ENEL dovesse svolgere funzioni riconducibili alla qualifica di "Amministratore di Sistema", inteso quale professionista responsabile della gestione e manutenzione di un sistema o componente di sistema IT⁹, il Prestatore si obbliga e garantisce che eventuali Sub-appaltatori si obblighino a:

- nominare tali soggetti formalmente;
- fornire agli Amministratori di Sistema apposite istruzioni per lo svolgimento delle mansioni assegnate e svolgere attività di formazione adeguate con riferimento anche alla protezione dei dati personali;
- mettere a disposizione, su richiesta di ENEL, l'elenco degli Amministratori di Sistema nominati dal Prestatore ed eventualmente dai Sub-Appaltatori;
- nel caso in cui intervenga su sistemi propri e archivi elettronici, adottare mezzi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) dei suoi Amministratori di Sistema e darne, su richiesta, copia ad ENEL.

22.3 Nomina del Prestatore a Responsabile del trattamento dei dati personali (ove applicabile)

22.3.1 Nei casi in cui il Prestatore debba trattare dati personali per conto di ENEL, con la sottoscrizione del Contratto e per tutta la sua durata, ENEL, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, nomina il Prestatore, che accetta, Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del GDPR.

Nel caso in cui il Prestatore sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI)/Consorzio ordinario o un Consorzio stabile, le imprese componenti il Raggruppamento/Consorzio ordinario o il Consorzio stabile e le imprese esecutrici sono nominati responsabili del trattamento. L'impresa mandataria o il Consorzio si obbligano a trasmettere alle imprese mandanti e alle imprese esecutrici le lettere di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali, che dovranno pervenire ad ENEL, compilate e sottoscritte per accettazione da parte delle imprese mandanti e delle imprese esecutrici. L'impresa mandataria o il Consorzio si obbligano a portare a conoscenza delle imprese mandanti e delle imprese esecutrici gli obblighi del presente Articolo.

22.3.2 Il Prestatore si impegna ad effettuare i trattamenti dei dati personali nel rispetto degli obblighi imposti dal GDPR e delle istruzioni impartite di seguito da ENEL che vigilerà sulla puntuale osservanza delle suddette istruzioni. Resta espressamente inteso che, qualora il Prestatore risulti inadempiente rispetto agli obblighi di cui al presente, ENEL avrà diritto di risolvere unilateralmente il Contratto ex art. 1456 c.c.

22.3.3 Obblighi e istruzioni

22.3.3.1 Premesso che il Prestatore, in relazione all'esperienza, capacità ed affidabilità dichiarate, ha fornito idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dati e di essersi adeguato al GDPR, i suoi compiti e responsabilità sono definiti come segue:

- dovrà trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata di ENEL, dove il committente specificherà le categorie di dati e di interessati (**Allegato 1 GDPR**);
- dovrà dichiarare di aver nominato persone autorizzate al trattamento dei dati personali ("Persone Autorizzate") i dipendenti o collaboratori che hanno il compito di svolgere qualsiasi operazione, anche di mera consultazione, relativa al trattamento dei dati personali di cui ENEL è Titolare. Al riguardo, dovrà garantire che le Persone Autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza. Altresì, dovrà garantire che tali Persone Autorizzate siano adeguatamente istruite sui principi relativi alla protezione dei dati personali;
- invierà ad ENEL l'autodichiarazione dell'avvenuta nomina delle Persone Autorizzate al trattamento dei dati personali (**Allegato GDPR 2**). Inoltre, fornirà l'elenco delle Persone Autorizzate che dovranno esser abilitate ad operare direttamente o indirettamente sui sistemi di ENEL. Sarà cura del Prestatore informare il Titolare dell'interruzione del rapporto di lavoro o dell'incarico in essere entro e non oltre cinque giorni dall'evento, al fine di consentire al Titolare di disporre la revoca immediata delle abilitazioni informatiche dalla stessa rilasciate;
- dovrà adottare tutte le misure di sicurezza di cui all'art. 32 del GDPR, nonché ogni altra misura preventiva dettata dall'esperienza, idonea ad evitare trattamenti dei dati non consentiti o non conformi alle finalità necessarie all'esecuzione del Contratto; dovrà periodicamente verificare l'idoneità di tali misure per assicurarsi che siano adeguate al rischio connesso al trattamento dei dati;
- dovrà, inoltre, mettere in atto ogni altra misura di sicurezza che ENEL ritenga necessario adottare per prevenire la violazione di dati personali;
- fornirà ogni informazione necessaria affinché ENEL dia seguito alle richieste di esercizio dei diritti da parte dell'interessato;
- dovrà dare il necessario supporto ad ENEL nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli dal 32 al 36 del GDPR, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- alla cessazione del Contratto dovrà restituire e cancellare, dandone comunicazione, tutti i dati personali di cui è venuto in possesso in ragione dell'esecuzione delle attività affidate, ad eccezione dei dati personali la cui conservazione è necessaria, a titolo esemplificativo, per finalità connesse a: (i) obblighi di legge; (ii) esercizio di un diritto in sede giudiziaria;

⁹ Ai fini del presente Contratto sono considerati "Amministratori di Sistema", in via esemplificativa e non esaustiva i seguenti profili: amministratore di sistema operativo come Unix, Linux e Windows, amministratori di database, amministratori di rete, responsabile di backup/recovery, amministratori di sistema complesso come i sistemi ERP



- i) ENEL si riserva, inoltre, il diritto di richiedere la cancellazione/restituzione dei dati trattati anche prima della cessazione del Contratto comunicandolo in forma scritta al Prestatore;
- j) ENEL si riserva il diritto di effettuare audit e ispezioni, anche attraverso un soggetto terzo da essa incaricato;
- k) dovrà comunicare tempestivamente a ENEL ogni violazione o presunta violazione di dati personali, entro 48 ore dall'avvenuta conoscenza dell'evento e comunque senza ingiustificato ritardo;
- l) fatto salvo quanto previsto dall'art. 30, comma 5 GDPR, dovrà tenere un Registro delle attività di trattamento svolte per conto di ENEL e fornirne copia su espressa richiesta di ENEL.

22.3.3.2 Le parti si impegnano a trasferire i dati verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'Unione Europea solo e unicamente in presenza dei requisiti e delle condizioni previste dagli artt. 45, 46, 47 e 49 del GDPR, previa apposita valutazione sulle circostanze specifiche del trasferimento da parte di ENEL. Qualora all'esito di tale valutazione, ENEL lo ritenesse opportuno, il Prestatore si impegna a sottoscrivere le Standard Contractual Clauses, definite dalla decisione della Commissione Europea in vigore al momento della sottoscrizione del Contratto.

22.3.3.3 E' fatto assoluto divieto al Prestatore di trattare dati personali per finalità ulteriori rispetto all'esecuzione del Contratto. E' fatto altresì assoluto divieto di effettuare massivamente, anche attraverso un'adeguata organizzazione del lavoro dei propri collaboratori, download (scarichi), copie, visualizzazioni e/o screenshot, foto, video di dati personali, anche mediante l'eventuale utilizzo di "RPA – Robotic Process Automation" (o "automi"), a meno che non sia necessario ai fini dell'esecuzione del Contratto o non siano preventivamente autorizzati da ENEL.

22.3.4 Risarcimento e Responsabilità

22.3.4.1 Ai sensi dell'art. 82 del GDPR, il Prestatore risponde interamente per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto agli obblighi del Contratto o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni di ENEL.

22.3.4.2 A norma dell'art. 28 comma 4 del GDPR, il Prestatore risponde interamente per il danno causato dall'inadempimento o dall'errato adempimento degli obblighi previsti dalla presente clausola, anche per conto dei suoi eventuali Sub Responsabili.

22.3.4.3 In caso di danni ulteriori subiti da ENEL in conseguenza del comportamento del Prestatore o di uno dei suoi Sub-Responsabili, ENEL si riserva il diritto di chiedere un ulteriore risarcimento che sarà proporzionato al danno subito.

22.3.5 Durata

22.3.5.1 La predetta nomina a Responsabile del trattamento, sarà revocata automaticamente alla scadenza del rapporto contrattuale o al momento della risoluzione per qualsiasi causa dello stesso, fermo restando quanto indicato al precedente art. 22.3.3.1. lett i.

22.3.6 Sub-responsabile

22.3.6.1 Qualora, per specifiche attività di trattamento, il Prestatore intenda avvalersi per l'esecuzione del Contratto di soggetti esterni alla sua organizzazione, questi dovranno essere dal Prestatore stesso nominati sub-responsabili (di seguito "Sub-responsabile" o "Sub-responsabili"). I Sub-responsabili dovranno attenersi agli stessi obblighi che la presente clausola impone al Prestatore.

22.3.6.2 Prima dell'inizio delle attività oggetto del Contratto e comunque entro l'inizio delle attività di trattamento, il Sub-Responsabile provvederà, tramite il Prestatore, ad inviare ad ENEL l'elenco nominativo dei propri dipendenti nominati "Persone Autorizzate" al trattamento che tratteranno i dati di cui Enel è Titolare, con l'autodichiarazione dell'avvenuta nomina (**Allegato 2 GDPR**).

22.3.6.3 All'atto della sottoscrizione del Contratto s'intendono autorizzati i Sub-responsabili comunicati dal Prestatore (**Allegato GDPR 3**). Nel caso in cui il Prestatore, per comprovati e ragionevoli motivi, intenda modificare tale lista dovrà chiedere, prima dell'affidamento dell'incarico a nuovi Sub-responsabili, un'autorizzazione ad ENEL come da standard allegato (**Allegato GDPR 4**). Il medesimo Allegato GDPR 4 dovrà essere utilizzato per comunicare ad ENEL la lista aggiornata dei Sub-Responsabili, anche in caso di cancellazione dalla lista di uno di essi.

22.3.6.4 Il Prestatore dichiara che i Sub-responsabili tratteranno i dati personali in Paesi facenti parte dell'Unione Europea ovvero, fuori dall'Unione Europea solo e unicamente in presenza dei requisiti e delle condizioni previste dagli artt. 45, 46, 47 e 49 del GDPR, previa apposita valutazione sulle circostanze specifiche del trasferimento. Qualora all'esito di tale valutazione, il Prestatore lo ritenesse opportuno, questi si impegna a far sottoscrivere al Sub-Responsabile le Standard Contractual Clauses, definite dalla decisione della Commissione Europea in vigore al momento della sottoscrizione del Contratto (**Allegato GDPR 3**).

22.3.6.5 Il Prestatore garantisce che la predetta nomina sarà revocata alla scadenza del rapporto contrattuale tra ENEL e il Prestatore o al momento della risoluzione per qualsiasi causa dello stesso, fermo restando quanto indicato al precedente art. 22.3.3.1. lett i

23. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.

23.1 Il Contratto è disciplinato dalla legislazione italiana.

23.2 Per qualunque controversia sorga tra le Parti sulla interpretazione o sulla esecuzione del Contratto, previo esperimento di un tentativo di conciliazione bonario tra le parti, è competente il Foro di Roma.

23.3 Fatto salvo quanto sopra il Prestatore manleva e comunque tiene indenne ENEL da qualsiasi responsabilità e da ogni onere che ne dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi, in qualunque modo connesse con l'esecuzione del Contratto.

Allegato 1 Fatturazione

Dati di trasmissione

L'invio di fatture o note di variazione alle Società Enel deve avvenire utilizzando il Formato di Trasmissione – riferimento tracciato XML [1.1.3] - previsto per la fatturazione tra privati o B2B (FPR12) che prevede un Codice Destinatario [1.1.4] di 7 caratteri "0000000"

Esempio di compilazione corretta

```
<FormatoTrasmissione>FPR12</FormatoTrasmissione>  
<CodiceDestinatario>0000000</CodiceDestinatario>
```

Le Società Enel non forniscono PEC e codici destinatari. Le Società Enel si sono avvalse del servizio di preregistrazione attivo sul sito dell'Agenzia delle entrate. Per il recapito delle fatture elettroniche è sufficiente riportare correttamente il Codice Destinatario 0000000, il codice fiscale della Società Enel committente dell'acquisto, nonché la partita iva di Gruppo.

Il Sdl provvederà ad inoltrare il documento all'indirizzo telematico comunicato con il "servizio di registrazione" a discapito dell'indirizzo, se diverso, segnalato o meno nella fattura elettronica.

Pertanto è obbligatorio riportare correttamente il numero della partita Iva di Gruppo, il codice fiscale della singola Società Enel committente dell'acquisto e il codice destinatario.

E' importante indicare correttamente il numero della partita Iva di Gruppo nella corretta posizione del tracciato XML [1.4.1.1]

Esempio corretto riferito ad una delle Società del Gruppo Enel (Società Enel Sole S.r.l.)

```
<CessionarioCommittente>  
<DatiAnagrafici>  
<IdFiscaleIVA>  
<IdPaese>IT</IdPaese>  
<IdCodice> (15844561009) </IdCodice>  
<CodiceFiscale> 02322600541</CodiceFiscale>  
<Anagrafica>  
<Denominazione>Enel Sole S.r.l.</Denominazione>
```

Esempio di compilazione errata – mancata valorizzazione della partita Iva di Gruppo.

```
<CessionarioCommittente>  
<DatiAnagrafici>  
<IdFiscaleIVA>  
<IdPaese>IT</IdPaese>  
<IdCodice> </IdCodice>  
<CodiceFiscale> 02322600541</CodiceFiscale>  
<Anagrafica>  
<Denominazione>Enel Sole S.r.l.</Denominazione>
```

Esempio di compilazione errata – mancata valorizzazione del codice fiscale (campo obbligatorio) <CessionarioCommittente>

```
<DatiAnagrafici>  
<IdFiscaleIVA>  
<IdPaese>IT</IdPaese>  
<IdCodice> (15844561009)</IdCodice>  
<CodiceFiscale> </CodiceFiscale>  
<Anagrafica>  
<Denominazione>Enel Sole S.r.l.</Denominazione>
```

Esempio di compilazione errata – Inversione del dato. Codice fiscale inserito nella posizione della partita Iva di Gruppo

```
<CessionarioCommittente>  
<DatiAnagrafici>  
<IdFiscaleIVA>  
<IdPaese>IT</IdPaese>  
<IdCodice> 02322600541</IdCodice>  
</IdFiscaleIVA>  
<CodiceFiscale> (15844561009) =</CodiceFiscale>  
<Anagrafica>  
<Denominazione>Enel Sole S.r.l.</Denominazione>
```

Notifica di mancata consegna

Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al Sdl il recapito non fosse possibile (ad esempio, casella PEC piena o non attiva ovvero canale telematico non attivo), il Sdl rende disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente. Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare alle Società del Gruppo Enel, tramite casella di posta elettronica, che l'originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate. Preghiamo i fornitori di agire celermente a produrre la comunicazione riportando **copia della notifica della mancata**

consegna e copia informatica o analogica della fattura elettronica, al fine di consentirci l'elaborazione della fattura nei termini previsti per il pagamento.

Ordine d'acquisto

L'identificativo dell'ordine, se fornito dalle Società Enel, così come contrattualmente previsto, deve essere inserito nella fattura e trova la sua collocazione nei DatiOrdineAcquisto [2.1.2] alla sezione IdDocumento [2.1.2.2].

Qualora fosse immesso in altri campi, ad esempio "DatiContratto o altro campo descrittivo", l'elemento non verrà riconosciuto dai nostri sistemi.

L'identificativo dell'ordine di acquisto delle Società Enel ha sempre lunghezza pari a 10 caratteri alfanumerici. Si chiede pertanto di porre attenzione alla corretta valorizzazione dell'apposito blocco:

Esempio corretto di valorizzazione: l'ordine è stato inserito nel blocco corretto

```
<DatiOrdineAcquisto>
<RiferimentoNumeroLinea>1</RiferimentoNumeroLinea>
<IdDocumento>4500001164</IdDocumento>
<NumItem>00010</NumItem>
<DatiOrdineAcquisto>
```

Esempio errato di valorizzazione: l'ordine di acquisto è stato inserito nel blocco contratto

```
<DatiContratto>
<RiferimentoNumeroLinea>1</RiferimentoNumeroLinea>
<IdDocumento>4500001164</IdDocumento>
<NumItem>10</NumItem>
</DatiContratto>
```

Esempio corretto di valorizzazione: l'ordine di acquisto e il contratto sono state inseriti nelle posizioni corrette

```
<DatiOrdineAcquisto>
<RiferimentoNumeroLinea>1</RiferimentoNumeroLinea>
<IdDocumento>4500001164</IdDocumento>
<NumItem>00010</NumItem>
<DatiOrdineAcquisto>
<DatiContratto>
<IdDocumento>8400126611</IdDocumento>
</DatiContratto>
```

Bollo

Nei casi in cui sia prevista l'imposta di bollo, vanno valorizzati i dati dell'apposito blocco DatiBollo [2.1.1.6]:

- [2.1.1.6.1] BolloVirtuale SI
- [2.1.1.6.2] ImportoBollo 2.00 (facoltativo)

Si ricorda che per le fatture di importo inferiore a euro 77,47 la marca da bollo non va applicata.

```
<DatiBollo>
<BolloVirtuale>SI</BolloVirtuale>
<ImportoBollo>2.00</ImportoBollo>
</DatiBollo>
```

Se il fornitore valorizza l'apposito campo sopracitato senza, contestualmente, inserire una linea di dettaglio per l'importo del bollo di 2 euro, l'importo del bollo verrà considerato a carico del fornitore.

Viceversa, sarà considerato a carico del committente qualora il fornitore inserisca la relativa riga di dettaglio facendo confluire l'imposta nel totale fattura.

Di seguito un esempio corretto nella posizione della riga:

```
<DettaglioLinee>
<NumeroLinea>2</NumeroLinea>
<Descrizione>Bollo</Descrizione>
<Quantita>1.00</Quantita>
<PrezzoUnitario>2.00</PrezzoUnitario>
<PrezzoTotale>2.00</PrezzoTotale>
<AliquotaleVA>0.00</AliquotaleVA>
<Natura>N1</Natura>
</DettaglioLinee>
```

Esigibilità IVA

Per effetto dell'adesione al Gruppo Iva, in linea generale, le Società italiane del Gruppo Enel rientrano nel meccanismo dell'iva ordinaria. E' opportuno comunque prendere visione nel portale We Buy (<https://globalprocurement.enel.com/it/documenti/gruppo-iva>) dell'elenco delle Società Enel facenti parte del Gruppo Enel.

Per tale motivo possono essere accettate solo fatture elettroniche emesse in regime di iva ordinaria e qualsiasi altro regime di esigibilità IVA non verrà accettato comportando il rifiuto della fattura e il mancato pagamento..

Criteri di valorizzazione esigibilità IVA [2.2.2.7]

Indicare la lettera I (Iva ordinaria) S

Esempio corretto di riepilogo

```
<DatiRiepilogo>
<AliquotaleIVA>22.00</AliquotaleIVA>
<ImponibileImporto>241067.66</ImponibileImporto>
<Imposta>53034.89</Imposta>
<EsigibilitaleIVA> I</EsigibilitaleIVA>
</DatiRiepilogo>
```

Esempio errato di riepilogo

```
<DatiRiepilogo>
<AliquotaleIVA>22.00</AliquotaleIVA>
<ImponibileImporto>241067.66</ImponibileImporto>
<Imposta>53034.89</Imposta>
<EsigibilitaleIVA> I</EsigibilitaleIVA>
</DatiRiepilogo>
```

CIG/CUP

I codici CIG/CUP, se presenti contrattualmente devono essere riportati in:

I codici CIG/CUP, se presenti contrattualmente devono essere riportati in: DatiContratto [2.1.3] rispettivamente alla sezione CodiceCUP [2.1.3.6] e/o CodiceCIG [2.1.3.7]

In alternativa gli stessi codici possono essere riportati in: Dati Ordine d'acquisto [2.1.2] rispettivamente alla sezione CodiceCUP [2.1.2.6] e/o CodiceCIG [2.1.2.7].

Qualora il CUP e/o il CIG siano stati forniti da ENEL ma non fossero presenti in fattura nelle modalità sopra riportate, ENEL non potrà procedere al pagamento della stessa; pertanto la fattura priva del CUP / CIG dovrà essere stornata con nota di credito e riemessa nuovamente completa di tali dati.

Infine se fossero immessi in altri campi presenti in fattura, l'elemento non verrà riconosciuto dai nostri sistemi. - L'identificativo CIG, per le Società Enel, ha lunghezza pari a 10 caratteri alfanumerici mentre il CUP ha lunghezza pari a 15 caratteri alfanumerici.

DDT

Nel caso di forniture di beni certificate mediante documento di trasporto, è necessario indicare in fattura l'estremo del DDT nonché la data del documento di Trasporto. In particolare gli estremi devono essere riportati obbligatoriamente in:

DatiDDT [2.1.8] rispettivamente nella sezione **NumeroDDT** [2.1.8.1] e **DataDDT** [2.1.8.2].

L'elemento [2.1.8.3] **RiferimentoNumeroLinea** deve essere valorizzato solo se la fattura è riferita a più documenti di trasporto da indicarsi nelle rispettive linee di dettaglio a cui il DDT si riferisce.

Esempio di valorizzazione del dato riferito all'intera fattura e quindi a tutte le righe di dettaglio:

```
<DatiDDT>
<NumeroDDT>999</NumeroDDT>
<DataDDT>2018-11-09</DataDDT>
</DatiDDT>
```

Si raccomanda di non anteporre altri dati in aggiunta al numero DDT

Esempio di valorizzazione errata

```
<DatiDDT>
<NumeroDDT>documento 999</NumeroDDT>
<DataDDT>2018-11-09</DataDDT>
</DatiDDT>
```

Dati di Ricezione

Nel caso di fatture riferite a servizi e/o lavori, deve essere sempre presente l'identificativo del benestare al pagamento comprovante l'autorizzazione ad un determinato SAL o ultimazione servizio. Il codice è numerico ed ha lunghezza 10 caratteri. Il dato trova la sua collocazione all'interno del tracciato XML nel blocco DatiRicezione:

<DatiRicezione> [2.1.5] con dettaglio posizionamento [2.1.5.2]

Esempio di valorizzazione corretta del dato "DatiRicezione"

```
<DatiRicezione>
<IdDocumento>1000002142</IdDocumento>
</DatiRicezione>
```

Allegati

Si tratta della possibilità, messa a disposizione nel tracciato (da 2.5.1 a 2.5.5) di allegare dei file in formato PDF o altro formato previsto al documento XML al fine di agevolare la registrazione della fattura. Esempi di allegati pdf possono essere una copia della fattura in formato "analogico", i documenti di trasporto, ecc.

Attenzione: se l'allegato contiene uno o più dati già presenti nel tracciato XML, i primi non possono essere in alcun modo sostitutivi, qualora diversi, dei secondi che restano quelli ufficialmente validi.



Allegato 2 Dichiarazioni di riservatezza

DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA

DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA

CONTRATTO N° DEL

OGGETTO:

Il sottoscritto:

(nome cognome del dichiarante)

Persona fisica (barrare solo nel caso in cui il Contratto in oggetto non sia intestato ad un'Impresa)

(da compilare solo nel caso in cui il Contratto in oggetto sia intestato ad un'Impresa)

Titolare

della

(Denominazione/Ragione Sociale dell'Impresa)

Legale Rappresentante

DICHIARA:

➤ che l'elenco di tutti coloro che in relazione al Contratto in oggetto avranno la possibilità di accedere ai locali ENEL e/o di accedere e trattare dati e informazioni del Gruppo ENEL è così composto:

1) Sig.

(Cognome, Nome)

2) Sig.

(Cognome, Nome)

➤ che ciascuna delle persone sopra elencate ha sottoscritto l'apposita clausola di riservatezza individuale allegata alla presente dichiarazione;

➤ che il referente a cui è affidata la responsabilità di mantenere costantemente aggiornati l'elenco di cui sopra, è il Sig. _____ email _____ Tel. _____ Fax _____

Allegate n. ___ clausole di riservatezza individuale

Data _____

Il Dichiarante

(Timbro e Firma)



DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA INDIVIDUALE

CONTRATTO N° DEL.....

OGGETTO:

.....

Il Sottoscritto

nato a (.....), il

da compilare se il contratto in oggetto è intestato ad

dipendente

consulente

} della Società

in relazione al Contratto in oggetto, si obbliga a:

- non diffondere o comunicare a terzi le informazioni raccolte, i pareri, gli studi relativi effettuati, nonché gli elementi e tutte le informazioni riservate, come definite nelle Condizioni Generali e nel Contratto, eventualmente resi disponibili da ENEL per lo svolgimento del Contratto in oggetto ed ad utilizzare dette informazioni esclusivamente ai fini di tale Contratto, salvo il caso in cui il sottoscritto debba ottemperare ad obblighi di legge o a richieste di Pubbliche Autorità alle quali non è possibile opporre un legittimo rifiuto;
- prendere visione ed osservare puntualmente le prescrizioni per la sicurezza dei dati riportate nell'art. 22.16 delle Condizioni Generali, nel caso di utilizzo di sistemi informatici eventualmente resi disponibili da ENEL custodire con la massima diligenza tutti i supporti cartacei e/o elettronici acquisiti o prodotti durante lo svolgimento delle attività.

Gli obblighi di riservatezza restano fermi per il periodo previsto dall'art. 22 delle Condizioni Generali o, se diverso, per il periodo stabilito nel Contratto, anche in caso di recesso e di scioglimento, sia diretto che indiretto, del rapporto contrattuale con ENEL.

Per accettazione

Firma

Data:

Allegato 3 Lettera anti-corrruzione

[Data]

[Enel Spa o società controllata da Enel]

IV. Rif: Contratto..... (di seguito denominato il "Contratto")

V. Oggetto: Normativa anti-corrruzione

VI.

Io, sottoscritto/a nato/a a (Città e Stato) il..... (data di nascita), residente in (città)....., (via e numero civico)....., Codice Fiscale (o equivalente), Partita IVA (in caso di società, agisce come legale rappresentante di - di seguito, "la Società" - avente sede legale in..... Partita IVA)

confermo

che la mia attività/la condotta della Società è saldamente legata ai valori etici e agli standard professionali, che comprendono, tra gli altri, i principi di buona fede, correttezza, trasparenza e onestà. Pertanto, ci aspettiamo che i legali rappresentanti ed i membri degli organi societari, così come i suoi dipendenti/ collaboratori agiscano in modo professionale, con integrità e nel rispetto delle leggi e norme applicabili, al fine di garantire altresì l'ottemperanza delle leggi anti-corrruzione in vigore, compresa, a titolo esemplificativo, la Legge italiana Anti-Corrruzione n. 190/2012, la Legge statunitense sulle Pratiche Anti-corrruzione all'Estero, così come qualsiasi altra legge anti-corrruzione adottata a livello internazionale per implementare i trattati internazionali contro la corruzione, come la Convenzione sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione.

In riferimento all'oggetto del Contratto, io, sottoscritto/a, **dichiaro** che:

- [Persona Fisica] farò tutto il possibile, così come i miei dipendenti, per rispettare rigorosamente la suddetta legislazione anti-corrruzione.
- [Entità giuridica] la Società, comprese le Persone titolate, farà tutto il possibile per rispettare rigorosamente la suddetta legislazione anti-corrruzione¹.

VII. * **Persone titolate**: tutti i membri dell'organo gestionale della Società, gli amministratori delegati della Società, e qualsiasi persona alle dipendenze della Società, che sia responsabile in via principale per i servizi professionali resi ad Enel.

VIII.

I. ¹ A titolo esemplificativo e fermo restando lo specifico tipo di corruzione definito dalle leggi in vigore nei Paesi in cui opera il Gruppo Enel, le seguenti azioni configurano un comportamento criminale rilevante: (i) offrire, promettere, dare o corrispondere denaro, direttamente o per mezzo di un intermediario, o un altro beneficio indebito ad un funzionario pubblico o altre terze parti, e (ii) accettare, direttamente o per mezzo di un intermediario, qualsiasi richiesta di regali da parte di un funzionario pubblico o di terze parti, nonché (iii) accettare, direttamente o per mezzo di un intermediario, denaro o altri benefici indebiti da terze parti, infrangendo le leggi anti-corrruzione in vigore.



Condizioni Generali di Contratto per prestazioni professionali in materia fiscale, di affari istituzionali, regolatori, business development e servizi di consulenza

ITALIA

Quinta edizione, valida dal 28/07/2022



ALLEGATI GDPR (da ALLEGATO 1 ad ALLEGATO 4)



Allegato 1 GDPR

Descrizione del Trattamento dei dati personali

Con riferimento all'art. *[inserire riferimento all'art. del Contratto]* delle Condizioni Generali di Contatto *[selezionare il riferimento]* alla lettera d'ordine n. *[inserire riferimento al numero della lettera d'ordine]* ed in particolare alla nomina della società *[inserire nome della società che viene nominata Responsabile]* quale Responsabile del trattamento dei dati, con il presente allegato si intende specificare che il suddetto trattamento dei dati avrà ad oggetto le seguenti tipologie di dati e categorie di interessati.

A. Categorie di Dati

- Dati Biografici¹
- Categorie Particolari di Dati Personali²
- Dati Giudiziari
- Dati economici e finanziari Personali³
- Dati relativi a Contratti con i Clienti⁴
- Dati di contatto e/o di accesso⁵
- Dati di profilazione
- Dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento⁶
- Dati di geolocalizzazione
- Dati statistici
- Categorie di dati personali (testo libero) _____

B. Categorie di Interessati

- Business Partner
- Fornitori
- Clienti, Prospect
- Soggetto Esterno
- Minori
- Dipendenti Enel
- Membri del Vertice Enel
- Azionisti
- Membri del Vertice società esterne
- Categorie di interessati (testo libero) _____

¹ Ad esempio: nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, altro...
² Ad esempio: opinioni politiche, religione, origine razziale, salute, orientamento sessuale, altro...
³ Ad esempio: numero di conto corrente, carta di credito, altro...
⁴ Ad esempio: POD- PDR-
⁵ Ad esempio: indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono fisso mobile
⁶ Ad esempio: carta di identità, passaporto, patente, CNS, altro...



Allegato 2 GDPR

AUTODICHIARAZIONE

di Avventura Nomina delle Persone Autorizzate al trattamento dei Dati Personali ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

(D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Spett.le

ENEL

Il/La sottoscritto/a (cognome) e (nome).....
nato/a a(.....) il..... (prov.).....
residente a (.....) in via n.
In qualità di rappresentate legale della Impresa/Società.....
con sede legale in(.....) in via n.
Codice Fiscale.....P.IVA.....
relativamente al Contratto n.

in qualità di Responsabile del trattamento, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- a) di avere provveduto a nominare i dipendenti/collaboratori di cui si avvale in relazione alle attività di cui al citato contratto quali "Persone Autorizzate" al trattamento dei dati personali" art. 29 del GDPR e che tale nomina include le prescrizioni minime riportate in calce alla presente dichiarazione;
- b) che i Sub Responsabili a cui eventualmente ricorre, per svolgere le attività di cui al citato contratto, abbiano provveduto a loro volta a nominare i propri dipendenti e collaboratori "Persone Autorizzate" al trattamento dei dati personali" art. 29 del GDPR;
- c) che copia delle nomine è disponibile presso di sé e a disposizione di Codesta società.

ALLEGA

L'elenco delle Persone Autorizzate che dovranno esser abilitate ad operare direttamente o indirettamente sui sistemi di Enel;

SI IMPEGNA

ad aggiornare la documentazione inviata, prima dell'inizio delle attività nel caso di nuovi dipendenti/collaboratori, entro cinque giorni lavorativi dalla data di cessazione nel caso di dipendenti/collaboratori cessati.

Data

Firma

Vengono di seguito fornite informazioni ed istruzioni minime volte all'assolvimento dei compiti relativi alle operazioni di trattamento di dati personali da parte delle Persone Autorizzate

In particolare, si precisa che:

- Il trattamento dei dati personali deve essere effettuato in modo lecito e corretto;
- I dati personali devono essere raccolti e registrati unicamente per finalità connesse all'attività svolta, esclusivamente negli orari di lavoro e comunque non oltre il tempo necessario;
- Fatto salvo quanto sopra, nell'eccezionale ipotesi di trattamento dei dati personali svolto fuori dall'orario di lavoro, la Persona Autorizzata deve accertarsi di aver chiuso la sessione di lavoro ("log-off") in modo che siano richieste le credenziali di accesso al successivo utilizzo;
- È necessaria la verifica costante dei dati ed il loro aggiornamento;
- È necessaria la verifica costante della completezza e pertinenza dei dati trattati;
- La eventuale fase di raccolta del consenso deve essere preceduta da apposita informativa e dal rilascio del consenso degli interessati, che deve essere libero, specifico e in forma scritta o comunque appositamente documentata;
- In caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro è necessario assicurarsi che i dati trattati non siano accessibili a terzi non autorizzati, effettuando apposito log-off;
- Le proprie credenziali di autenticazione dovranno essere riservate e in quanto tali utilizzate unicamente dalla Persona Autorizzata;
- In ogni operazione di trattamento deve essere garantita la massima riservatezza.

In particolare, le Persone Autorizzate sono tenute a:

- a) accedere ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati e non oltre il tempo necessario;
- b) non lasciare incustoditi o esposti alla visione di soggetti comunque estranei al trattamento i documenti aziendali, con particolare riferimento a quelli contenenti dati sensibili e giudiziari, curare la necessaria riservatezza dei dati in questione, mettendo in atto - anche sulla base delle disposizioni impartite dalla Società- le cautele idonee ad evitare che altri, non autorizzati, possano accedere ai suddetti dati;
- c) non diffondere, comunicare i dati di cui è venuto in possesso, al di fuori dei casi consentiti dalla legge o previsti dalle norme contrattuali e mantenere il dovuto riserbo in ordine alle informazioni delle quali sia venuto a conoscenza nel corso dell'incarico anche quando sia venuto meno l'incarico stesso;
- d) non scaricare massivamente i dati personali se non previa comunicazione e autorizzazione del Titolare o del Responsabile del trattamento;
- e) in ogni caso, custodire con cura e diligenza appropriata la documentazione cartacea affidata nello svolgimento dell'attività lavorativa, contenente dati sensibili e quelli relativi ad iscrizioni nel casellario giudiziale, in armadi o cassetti muniti di serratura e osservare la procedura prevista (indicazione nell'apposito registro del proprio nominativo, orario e data di accesso, prelievo/restituzione del documento) per l'accesso agli archivi che conservano i dati sopra menzionati;
- f) adottare ed attenersi scrupolosamente alle prescrizioni dettate dal Titolare o dal Responsabile in materia di misure tecniche organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (ai sensi dell'art. 32 del GDPR);
- g) in particolare, per il trattamento dati da effettuare con strumenti elettronici o comunque automatizzati, attenersi alle eventuali specifiche autorizzazioni/abilitazioni ed alle modalità e strumenti di conservazione forniti dal Titolare o dal Responsabile del trattamento dei dati;
- h) informare il Responsabile in caso di incidenti che coinvolgano i dati personali oggetto del trattamento, in particolare se sensibili e/o giudiziari.

Allegato 3 GDPR

Elenco nominativo dei Sub-responsabili

SOCIETA'	PAESE E INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE	PRODOTTI O SERVIZI FORNITI	CATEGORIE DI INTERESSATI E DI DATI PERSONALI TRATTATI	GARANZIE ADEGUATE E DEROGHE PER IL TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE DI DATI PERSONALI

Data

Firma del Responsabile del Trattamento Dati.....



AUTODICHIARAZIONE

(da compilare solo nei casi in cui la garanzia adeguata per il trasferimento sia costituita da Standard Contractual Clauses)

Spett.le

ENEL

Il/La sottoscritto/a (cognome) e (nome).....

nato/a a(.....) il..... (prov.).....

residente a (.....) in via n.

In qualità di rappresentate legale della Impresa/Società.....

con sede legale in(.....) in via n.

Codice Fiscale.....P.IVA.....

relativamente al Contratto n.

in qualità di Responsabile del trattamento, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

• **Per i contratti stipulati a partire dal 27 settembre 2021:**

- d) di aver provveduto ad eseguire una previa Data Transfer Impact Assessment ("DTIA") in relazione al trasferimento di dati personali sotteso al Contratto e di aver adottato, laddove necessario, tutte le necessarie misure di sicurezza supplementari;
- e) di aver debitamente sottoscritto le Standard Contractual Clauses con i Sub Responsabili a cui eventualmente ricorre per svolgere le attività di cui al Contratto;
- f) di aggiornare e rivalutare ad intervalli regolari la DTIA, verificando se siano intervenute modifiche delle specifiche circostanze del trasferimento e/o evoluzioni normative della legislazione del Paese di destinazione dei dati trasferiti in grado di influire sul livello di sicurezza del trasferimento;
- g) di rendere disponibile copia delle SCC sottoscritte e della DTIA effettuata, su semplice richiesta di ENEL.

• **Per i contratti stipulati prima del 27 settembre 2021:**

- a) di provvedere ad eseguire una previa DTIA in relazione al trasferimento di dati personali sotteso al Contratto e di adottare, laddove necessario, tutte le necessarie misure di sicurezza supplementari, **entro la data del 27 dicembre 2022**;
- b) di sottoscrivere le Standard Contractual Clauses con i Sub Responsabili a cui eventualmente ricorre per svolgere le attività di cui al Contratto, **entro la data del 27 dicembre 2022**;
- c) di aggiornare e rivalutare ad intervalli regolari la DTIA, verificando se siano intervenute modifiche delle specifiche circostanze del trasferimento e/o evoluzioni normative della legislazione del Paese di destinazione dei dati trasferiti in grado di influire sul livello di sicurezza del trasferimento;
- d) di rendere disponibile copia delle SCC sottoscritte e della DTIA effettuata, su semplice richiesta di ENEL.

Data

Firma



Allegato GDPR 4
RIF. CONTRATTO N. _____

ALLEGATO GDPR 4

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE NOMINA DEL/DEI SUB-RESPONSABILE/I AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (DI SEGUITO, "GDPR")

La Società [*inserire nome società nominata Responsabile*], in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali nominata da [*inserire nome società Titolare*], Titolare del trattamento

PREMESSO CHE

- per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento connesse all'esecuzione del Contratto sopra citato, ha necessità di avvalersi di soggetti esterni alla propria organizzazione;
- ha individuato la Società/le Società [*inserire nome della società/delle società nominata/e Sub Responsabile/i*];
- tale Società/tali Società deve/devono essere nominata/e sub-responsabile/i del trattamento, in conformità all'articolo 28 del GDPR.

CHIEDE

a [*inserire nome società Titolare*], in qualità di Titolare del trattamento, l'autorizzazione a nominare la Società/le Società [*inserire nome della società/delle società nominata/e Sub Responsabile/i*] Sub-responsabile/i del trattamento e

DICHIARA

- che tale nomina conterrà le medesime istruzioni impartite dal Titolare del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento connesse all'esecuzione del Contratto;
- che, contestualmente alla presente, fornirà al Titolare l'elenco dei Sub-Responsabili debitamente aggiornato, tramite compilazione della sezione "*Comunicazione di variazione dell'elenco dei sub-responsabili*" del presente Allegato;

[Data] _____,

Il Responsabile del Trattamento Dati

Per autorizzazione

Il Titolare del Trattamento Dati



AUTODICHIARAZIONE IN MATERIA DI TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DI DATI PERSONALI

(da compilare SOLO nei casi in cui la garanzia adeguata per il trasferimento sia costituita da Standard Contractual Clauses)

Spett.le

ENEL

Il/La sottoscritto/a (cognome) e (nome).....

nato/a a(.....) il..... (prov.).....

residente a (.....) in via n.

In qualità di rappresentate legale della Impresa/Società.....

con sede legale in(.....) in via n.

Codice Fiscale.....P.IVA.....

relativamente al Contratto n.

in qualità di Responsabile del trattamento, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

In riferimento ai Sub-Responsabili sopra elencati

• **Per i contratti stipulati a partire dal 27 settembre 2021:**

- a) di aver provveduto ad eseguire una previa Data Transfer Impact Assessment ("DTIA") in relazione al trasferimento di dati personali sotteso al Contratto e di aver adottato, laddove necessario, tutte le necessarie misure di sicurezza supplementari;
- b) di aver debitamente sottoscritto le Standard Contractual Clauses con i Sub Responsabili a cui eventualmente ricorre per svolgere le attività di cui al Contratto;
- c) di aggiornare e rivalutare ad intervalli regolari la DTIA, verificando se siano intervenute modifiche delle specifiche circostanze del trasferimento e/o evoluzioni normative della legislazione del Paese di destinazione dei dati trasferiti in grado di influire sul livello di sicurezza del trasferimento;
- d) di rendere disponibile copia delle SCC sottoscritte e della DTIA effettuata, su semplice richiesta di ENEL.

• **Per i contratti stipulati prima del 27 settembre 2021:**

- a) di provvedere ad eseguire una previa DTIA in relazione al trasferimento di dati personali sotteso al Contratto e di adottare, laddove necessario, tutte le necessarie misure di sicurezza supplementari, **entro la data del 27 dicembre 2022;**
- b) di sottoscrivere le Standard Contractual Clauses con i Sub Responsabili a cui eventualmente ricorre per svolgere le attività di cui al Contratto, **entro la data del 27 dicembre 2022;**
- c) di aggiornare e rivalutare ad intervalli regolari la DTIA, verificando se siano intervenute modifiche delle specifiche circostanze del trasferimento e/o evoluzioni normative della legislazione del Paese di destinazione dei dati trasferiti in grado di influire sul livello di sicurezza del trasferimento;
- d) di rendere disponibile copia delle SCC sottoscritte e della DTIA effettuata, su semplice richiesta di ENEL.

Data

Firma del Responsabile del Trattamento Dati